Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 70 del 12 marzo 1982

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 12 marzo 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 15

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 23 dicembre 1981, n. **2/1.**

Disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali.

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 23 dicembre 1981, n. **2/1.**

Disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, si comunica che si è provveduto ad apportare alla circolare n. 2 del 31 agosto 1981, contenente «Disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali» (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 15 settembre 1981), modifiche in relazione alla entrata in vigore, a far tempo dal 1° gennaio 1982, del decreto ministeriale 17 settembre 1981, concernente «valore delle importazioni e delle esportazioni non soggette a formalità valutarie e denunce e benestare bancari all'importazione ed all'esportazione» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 2 novembre 1981).

Con l'occasione sono state apportate altre innovazioni dettate da esigenze di ordine operativo.

Le modifiche di cui sopra è cenno sono riportate nelle pagine allegate alla presente, pagine i cui numeri d'ordine figurano riepilogati in calce, e che vanno pertanto a sostituire quelle di pari numerazione della circolare n. 2.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Il direttore: MONTERASTELLI

ALLEGATI

Pagine da inserire nel testo della circolare 31 agosto 1981, n. 2: pagg. 67, 68, 69, 70, 71 c.s., 72 c.s., 73, 74 c.s., 76, 78, 79, 80, 81 c.s., 82, 86 c.s., 87 c.s., 89 c.s., 92 c.d., 93 c.s., 95 c.d., 97 c.s., 99 c.s., 100 c.s., 102 c.d., 103 c.s., 104 c.d., 105 c.s., 107 c.d., 109 c.d., 110, 111 c.s., 113, 114, 117 c.d., 118 c.s., 120, 122, 124, 125, 129, 130 c.s., 131 c.d.

c.s. = colonna di sinistra

c.d. = colonna di destra

Su istruzioni del Ministero del Commercio con l'Estero; viste le Leggi 22-7-1952, n. 1126, 26-9-1955 n. 852 e 25-7-1956 n. 786 nonchè i Decreti Ministeriali 17-9-1981 (1) su « Valore delle importazioni e delle esportazioni non soggette a formalità valutarie e denunce e benestare bancari all'importazione ed all'esportazione » e 12-3-1981 contenente « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero », si riportano qui di seguito le disposizioni valutarie che, a far tempo dal 21 settembre 1981, disciplinano le operazioni commerciali con l'estero.

Con l'entrata in vigore della presente Circolare deve intendersi decaduta la Circolare « Scambi con l'Estero » e tutte le Circolari A e le Comunicazioni D.C., emanate a modifica e/o integrazione della medesima, le cui disposizioni risultano inserite nella presente Circolare ovvero in contrasto e/o incompatibili con la stessa.

Restano comunque in vigore le Circolari nn. A 421, A 429, A 438 e A 441.

Cap I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Premesso che per " esportazione " ed " importazione ", quando tali termini ricorrano nella presente circolare, devono intendersi rispettivamente l'uscita di merce nazionale o nazionalizzata dal territorio doganale italiano e l'introduzione di merce estera in detto territorio, risultanti dall'accettazione da parte delle Autorità doganali delle dichiarazioni di esportazione e di importazione in definitiva od in temporanea, da riscontrare nelle relative bollette doganali od in documenti equipollenti, le esportazioni e le importazioni di merci di valore superiore a Lit. 5.000.000 (per quelle di valore inferiore confrontare successivo par. 2) sono consentite dalle Dogane su presentazione di denuncia e benestare bancario e dell'autorizzazione particolare del Ministero del Commercio con l'Estero (Mincomes), se le merci sono « a licenza » (2). Mincomes può limitare il rilascio delle denunce e benestare esclusivamente all'Ufficio Italiano dei Cambi (Ufficio) e/o alle Rappresentanze di quest'ultimo presso le filiali della Banca d'Italia (cfr. Alleg. 1).

Le autorizzazioni di carattere valutario rilasciate senza indicazioni di scadenza da Mincomes, oppure dall'Organo da questo delegato ai sensi dell'art. 13 della L. 25-7-1956, n. 786 e dell'art. 3 della Legge 24-5-1977, n. 227, sono valide sino alla fine del sesto mese successivo a quello del loro rilascio. Trascorso il termine di validità le operazioni considerate possono essere effettuate soltanto previo rinnovo dell'autorizzazione.

Le banche abilitate (3), a fronte di autorizzazione ministeriale, sono tenute ad ottenere anche quella di altro organo eventualmente delegato per l'esecuzione delle conseguenti operazioni valutarie, solo se così prescritto nell'autorizzazione ministeriale stessa.

Indipendentemente dalle competenze stabilite nella presente Circolare, il rilascio di provvedimenti valutari — ivi compresi gli affidamenti — necessari per l' esecuzione di operazioni che si configurano accessorie ad altre operazioni (principali) anch'esse non eseguibili d'iniziativa bancaria, deve essere richiesto all'organo competente a rilasciare l' autorizzazione relativa all' operazione principale. Gli impegni connessi alle predette operazioni accessorie devono figurare nelle istanze relative alle operazioni principali.

Le richieste di autorizzazione a Mincomes o all'Ufficio, da effettuarsi nelle forme e con l'osservanza delle modalità di seguito prescritte, devono essere opportunamente motivate e corredate

---

(1) Il citato D.M. 17-9-1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2-11-1981, n. 301 ed entrato in vigore il 1°-1-1982, ha abrogato il D.M. 20-11-1967 (G.U. del 28-12-1967 n. 323) in vigore alla data di emanazione della presente circolare.

(2) Per merci « a licenza », ove ricorra tale dizione, devono intendersi quelle merci per le quali esistono divieti economici derogabili mediante autorizzazione particolare di Mincomes, D.G. Importazioni-Esportazioni.

(3) Sono considerate banche abilitate, ai fini delle presenti disposizioni, la Banca d'Italia e le banche autorizzate a fungere da sue agenzie (banche agenti — cfr. Istruzioni alle Banche — e le altre banche autorizzate ad operare dalla Banca d'Italia, entro i limiti delle facoltà ad esse accordate).

della documentazione giustificativa (1) e di ogni altro elemento utile per la decisione. In particolare devono essere indicati i seguenti elementi riguardanti la ditta richiedente: capitale sociale e/o ogni altro elemento atto ad individuarne la consistenza patrimoniale; numero dei dipendenti addetti; fatturato dell'azienda quale risulta dall'ultimo bilancio approvato; attestazione bancaria dalla quale risulti l'affidabilità del richiedente. Inoltre, qualora le richieste di autorizzazione riguardino l'ottenimento di provvedimenti valutari necessari per l'esecuzione di operazioni indicate nel D.M. 31-8-1977 concernente delega di competenza del Ministero del Commercio con l'Estero alla S.A.C.E. e successive modificazioni, nelle relative istanze dirette a Mincomes ovvero all'Ufficio, gli operatori interessati devono dichiarare espressamente che non intendono richiedere alla S.A.C.E. la garanzia assicurativa o la promessa di garanzia.

Le richieste di autorizzazione:

— se dirette a Mincomes, qualora l'inoltro non avvenga tramite banca, devono contenere l'indicazione della banca prescelta per l'esecuzione dell'operazione sottostante. Nel caso di istanze relative a forniture all'estero di merci e servizi, le stesse devono essere corredate da un modulo predisposto secondo il fac-simile di cui all'allegato n. 15, in duplice copia;
— se dirette all'Ufficio, devono essere inoltrate esclusivamente tramite banca agente, la quale deve evidenziare in modo chiaro e preciso il numero di posizione meccanografico assegnato dalla C.C.I.A.A. all'operatore interessato quale ditta operante con l'estero; per gli « operatori occasionali », le banche devono invece riportare il rispettivo numero di codice fiscale.

Tutte le comunicazioni all'Ufficio, come pure gli invii dei prescritti moduli, devono essere indirizzate al « Servizio Elaborazioni Statistiche » a meno che non siano espressamente indicati altri Servizi.

Le disposizioni di carattere doganale richiamate nella presente Circolare sono contenute nel « Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale », approvato con D.P.R. del 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni.

Le operazioni di transito sono disciplinate dal successivo Capitolo V.

II TERMINI PER IL REGOLAMENTO VALUTARIO - OPERAZIONI DOMICILIATE

La riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti devono aver luogo entro i termini stabiliti nel successivo paragrafo 11, osservate le relative disposizioni.

Operazioni domiciliate – Sono considerate operazioni « domiciliate » le importazioni e le esportazioni con regolamento totale o parziale anticipato o posticipato, rispetto all'operazione doganale, oltre trecentosessanta giorni.

Non sono da considerare « domiciliate »:

— le importazioni e le esportazioni il cui regolamento posticipato sia previsto, per almeno il 90%, entro i 360 giorni, decorrenti dall'operazione doganale e per il saldo entro 24 mesi solari;
— le importazioni e le esportazioni il cui regolamento ha luogo, parte in via anticipata e parte in via posticipata, entro i 360 giorni che precedono e seguono l'operazione doganale;
— le operazioni di valore non superiore a Lit. 5 milioni.

---

(1) Nelle istanze dirette all'Ufficio concernenti importazioni ed esportazioni, le banche devono allegare solo la seguente documentazione:

1) ESPORTAZIONI
   — istanza della ditta esportatrice
   — contratto firmato dalle parti, oppure, in alternativa,
   — ordine, o lettera di credito in termini di validità, completi di tutti gli elementi dell'operazione (per vendite effettuate tramite rappresentante della ditta esportatrice, l'ordine rimesso da quest'ultimo deve essere controfirmato dall'effettivo acquirente).

2) IMPORTAZIONI
   — istanza della ditta importatrice
   — contratto firmato dalle parti, oppure, in alternativa,
   — conferma d'ordine (anche del rappresentante della ditta estera), o fattura, completi di tutti gli elementi dell'operazione.

Nelle importazioni, il primo intervento di una banca prescelta dall'operatore, vincola l'importatore a svolgere le successive fasi dell'operazione presso la medesima banca (domiciliataria), osservate le disposizioni di cui al paragrafo 6) in appresso; nelle esportazioni, la domiciliazione è limitata all'obbligo per l'esportatore di richiedere il rilascio dei moduli valutari alla medesima banca (domiciliataria) che ha effettuato il primo intervento nell'operazione (1).

Le operazioni della specie sono contraddistinte da un « numero di riferimento », assegnato dall'Ufficio (Servizio Elaborazioni Statistiche), che le banche devono riportare su tutti i documenti valutari secondo le istruzioni ad esse impartite.

La banca domiciliataria, dev'essere quella indicata nell'autorizzazione rilasciata dall'organo valutario competente.

L'Ufficio (Servizio Elaborazioni Statistiche), su tempestiva richiesta dell'operatore interessato, quando sussistono determinate esigenze e l'operazione è frazionabile, può consentire la domiciliazione dell'operazione stessa presso più banche, con relativa ripartizione delle rispettive quote.

2) MODULI VALUTARI

Le importazioni e le esportazioni di merci di valore non superiore a Lit. 5 milioni sono effettuate senza formalità valutarie, cioè senza presentazione in dogana di moduli valutari (2), sempreché non rappresentino il frazionamento di operazioni di valore superiore al predetto ammontare, fermo restando l'obbligo della presentazione dell'autorizzazione ministeriale, se le merci sono « a licenza ».

Nei casi in cui vengano effettuate, senza formalità valutarie, importazioni o esportazioni di valore *inferiore a Lit. 5 milioni, rappresentanti il frazionamento di operazioni di valore superiore*, le banche, ad avvenuto accertamento di tale circostanza, devono richiamare gli operatori ad attenersi scrupolosamente in avvenire alle norme in vigore, provvedendo nel contempo a sanare l'irregolarità rilevata mediante rilascio di un normale modulo valutario per il valore dell'operazione regolarmente effettuata, sul quale la dogana apporrà, a posteriori, le relative annotazioni di scarico.

I moduli valutari, che assistono le operazioni di importazione e di esportazione, sono i seguenti :
— « Mod. A Import » e « Mod. A Esport » (contrassegnati dalla sigla « RA », quando rilasciati dalla Banca d'Italia in qualità di Rappresentanza dell'Ufficio per operazioni demandate alla sua specifica competenza)
— « Mod. A Import - Procedura Speciale » e « Mod. A Esport - Procedura Speciale »
e vengono usati come precisato nelle successive lettere *a*) e *b*) del presente paragrafo.

I moduli valutari possono essere rilasciati solo a nome di persone fisiche o giuridiche con residenza o sede in Italia o nella Repubblica di San Marino. Tuttavia, oltre a quanto previsto all'allegato 13), è consentita, per importazioni ed esportazioni « franco valuta » e « senza regolamento » effettuate in relazione allo svolgimento delle relative attività o al soggiorno in Italia, l'emissione di moduli valutari a nome dei seguenti soggetti non residenti:
— uffici di rappresentanza di compagnie aeree estere, istituti bancari esteri e società non residenti;
— cittadini stranieri con proprietà immobiliari in Italia;
— ditte non residenti appaltatrici di lavori in zone extraterritoriali;
— cittadini stranieri che importino imbarcazioni da diporto ai sensi dell'art. 7 della legge dell'11 dicembre 1971, n. 50.

Il rilascio di tali moduli presuppone il rigoroso accertamento da parte della banca di tutte le condizioni di diritto e di fatto poste per la determinata operazione e conferiscono, in concorso con

(1) I moduli valutari di importazioni ed esportazioni assistite da autorizzazione particolare e non « domiciliate » debbono essere rilasciati dalla banca tramite la quale l'operatore ha ottenuto l'autorizzazione o indicata nella richiesta di autorizzazione.

(2) Per le operazioni di valore compreso tra Lit. 3 milioni e Lit. 5 milioni, le banche, a fronte dei relativi pagamenti, devono sempre compilare il Modulo B Import/Esport « statistico », sul quale, nel caso di pagamenti posticipati, devono essere riportati, allo spazio « note », gli estremi della bolletta doganale e della fattura invalidate.

le formalità doganali e con gli altri documenti prescritti, l'abilitazione, per il titolare, ai movimenti di merci dall'estero in Italia e viceversa e ai conseguenti esborsi o introiti valutari.

a) **Modd. A Import – A Esport (ordinari)** (1)

Devono essere usati per importazioni ed esportazioni, con regolamento, di valore superiore a Lit. 50 milioni, nonchè per operazioni di ammontare superiore a Lit. 5 milioni per le quali negli appositi schemi non sia prevista la possibilità di far ricorso a moduli di procedura speciale (ad es. importazioni ed esportazioni « franco valuta », in conto commisisone o in conto deposito, ecc.).

I moduli hanno una validità di giorni 90 dalla data della loro emissione. La validità dei moduli non può essere superiore a quella della licenza e/o autorizzazione di carattere valutario, se prescritta; è tuttavia consentito per i moduli ancora in termini di validità ed il cui primo parziale utilizzo abbia avuto luogo in data antecedente alla scadenza delle predette autorizzazioni, di utilizzarli anche dopo tale scadenza. Per le importazioni è ammesso dalle dogane l'utilizzo ritardato dei relativi benestare fino a 30 giorni dalla data di scadenza.

I moduli sono utilizzabili presso qualsiasi dogana — salvo i casi di particolari contingenti di merci assegnati ad una o più dogane determinate — anche frazionatamente per un massimo di otto operazioni doganali, purchè tutti gli utilizzi abbiano luogo presso la stessa dogana.

In caso di mancato ovvero parziale utilizzo entro i termini di validità sopra precisati, i moduli debbono essere restituiti alla banca emittente (2) da parte degli operatori interessati i quali richiederanno, se del caso, il rilascio di nuovi moduli.

Nel caso in cui si renda necessario effettuare il regolamento valutario di un modulo parzialmente utilizzato e ancora in termini di validità o sorga la necessità di proseguire le operazioni presso altra dogana, l'operatore ne effettua la restituzione alla banca. Ove l'operatore debba completare successivamente l'importazione o l'esportazione, la banca intervenuta procede, per la parte non utilizzata, al rilascio di nuovo modulo valutario, apponendovi gli opportuni riferimenti ed annotazioni del precedente modulo.

I moduli constano di n. 4 esemplari contrassegnati da numeri progressivi da 1 a 4 che devono essere tutti firmati dalla banca emittente e dall'operatore interessato o da un suo rappresentante autorizzato.

Per rappresentante autorizzato, deve intendersi rappresentante munito di procura scritta che deve prevedere in via particolare o in via generale la facoltà di compiere i predetti atti (3). Copia dell'atto scritto di rappresentanza, è trattenuta agli atti della banca.

Lo smistamento dei vari esemplari (compresi i Modd. A Import/RA e A Esport/RA) è il seguente: l'esemplare n. 4 è trattenuto dalla banca emittente, all'atto del rilascio; gli esemplari nn. 1, 2 e 3 sono consegnati all'operatore. All'atto dell'utilizzo in dogana, questa trattiene l'esemplare n. 3 (4) e consegna gli esemplari 1 e 2 all'operatore che a sua volta li inoltra immediatamente alla banca emittente. Ove lo scarico sia parziale, la dogana differisce la restituzione degli esemplari 1 e 2 al momento in cui l'operatore effettua l'ultimo scarico, a meno che, per le finalità di cui al precedente 4° cpv., non si renda necessario anticiparne la restituzione.

---

(1) Per il periodo 1 gennaio 1982-31 marzo 1982, è consentito l'utilizzo dei moduli 1 e 2 allegati al decreto ministeriale 29 luglio 1977, in alternativa ai moduli 1 e 2 allegati al decreto ministeriale 17 settembre 1981.

(2) Nell'eventualità di smarrimento da parte dell'operatore degli esemplari in suo possesso, per ottenere la sostituzione, l'operatore stesso deve rilasciare dichiarazione di smarrimento con la quale attesti di non aver utilizzato né ceduto a terzi detti esemplari e si impegni a consegnarli alla banca in caso di reperimento. Le banche devono segnalare la mancata restituzione dei moduli nei termini e con le modalità di cui al fascicolo « Istruzioni alle banche ».

(3) In casi eccezionali giustificati — fermo restando da parte delle banche il vaglio della clientela — gli spedizionieri e le case di spedizione e trasporto, in mancanza della delega scritta, possono sottoscrivere i benestare dichiarando di essere in possesso di apposita attestazione loro rilasciata dall'operatore interessato con assunzione di diretta responsabilità da parte di quest'ultimo. In mancanza di tale attestazione, anche lo spedizioniere viene considerato responsabile in proprio, con le eventuali conseguenze previste dalle vigenti disposizioni.

(4) La Dogana, riscontrata la concordanza dei dati del modulo valutario ed effettuati gli adempimenti di istituto, provvede ad apporre sui vari esemplari, nell'apposito spazio, le attestazioni di scarico convalidandole con il timbro e la firma del funzionario addetto.

Sarà cura delle banche emittenti di controllare, sulla scorta dell'esemplare numero 4 in loro possesso, che i moduli valutari siano utilizzati in dogana entro il termine di validità oppure, in caso di mancato utilizzo, che vengano restituiti dall'operatore per l'annullamento o la sostituzione con nuovi moduli, segnalando eventuali inadempienze nei termini e con le modalità di cui al fascicolo « Istruzioni alle banche ».

La banca emittente trattiene per le proprie evidenze l'esemplare n. 2 e:

— se il regolamento valutario ha avuto luogo in via anticipata, rimette all'Ufficio entro i termini prescritti (di cui al fascicolo « Istruzioni alle Banche ») l'esemplare n. 1 sul quale devono essere riportati gli estremi (data, numero e importo) del Mod. B Import o B Esport, precedentemente emesso (vedi successivo par. 4);

— se il regolamento valutario ha luogo in via posticipata, trattiene presso di sé l'esemplare n. 1 fino al momento in cui il regolamento stesso viene effettuato, dopo di che lo trasmette, nei modi prescritti, debitamente annotato, all'Ufficio;

— se trattasi di importazioni o di esportazioni effettuate in temporanea « senza regolamento », trattiene presso di sé l'esemplare n. 1 fino al momento in cui l'operazione ha trovato il suo perfezionamento secondo le disposizioni stabilite al successivo Cap. III.

Nel caso di « operazioni domiciliate », la banca emittente trattiene l'esemplare n. 1 per le proprie evidenze ed invia immediatamente all'Ufficio l'esemplare n. 2.

b) **Modd. A Import – A Esport « Procedura Speciale »** ·

Sono usati, senza il preventivo visto di banca abilitata, in luogo dei moduli ordinari di cui ad *a*), per operazioni, con scadenza dell'impegno entro i termini rimessi alla competenza delle banche, di valore superiore a Lit. 5 milioni e fino a Lit. 50 milioni per qualsiasi merce oppure, qualunque ne sia il valore, per:

1) importazioni di legname resinoso e cascami di segheria provenienti da paesi limitrofi all'Italia (1);
2) importazioni di bestiame vivo di qualsiasi provenienza (1);
3) importazione di fosfati;
4) esportazioni di prodotti ortoflorofrutticoli (2), volatili domestici, conigli e cacciagione qualunque ne sia la forma di vendita.
5) importazioni ed esportazioni (con regolamento parziale o totale) « contro assegno » di qualsiasi merce, effettuate per il tramite delle Ferrovie dello Stato (F.S.), (3)

fermi restando l'osservanza di particolari adempimenti, se prescritti, ivi compresi l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale per le merci « a licenza » e del titolo d'importazione per i prodotti agricoli regolamentati, ove sia prevista la clausola di salvaguardia.

La « procedura speciale » si applica anche alle importazioni delle merci qui di seguito elencate, giunte al confine terrestre, quando, allo scopo di evitare ritardi nell'inoltro di merci particolarmente deperibili oppure per snellire il traffico di frontiera, la competente dogana lo ritenga necessario:

— carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate; pollame vivo o macellato;

---

(1) Per tali operazioni può essere indicata una qualsiasi banca abilitata, in deroga alle norme sulla competenza territoriale (cfr. par. 6).

(2) Nei casi di esportazioni con vendite « a fermo » di prodotti ortofrutticoli refrigerati, per le quali sono stilate 2 fatture, una riflettente il prezzo della merce e l'altra il costo del ghiaccio, gli operatori devono compilare il Modulo A Esport « Proc. Spec. » indicando il costo della merce nell'apposito spazio ad esso riservato e il valore del ghiaccio alla voce « NOTE ». La banca prescelta, in tali casi, rimette nei modi prescritti l'esemplare n. 1 del modulo valutario all'Ufficio ad avvenuto regolamento del costo della merce; il regolamento del prezzo del ghiaccio può essere effettuato successivamente ad esibizione della relativa fattura.

(3) La procedura si applica anche alle importazioni (senza limiti di valore) e alle esportazioni (fino a Lit. 100 milioni) anche se con regolamento parziale contro assegno e per la differenza, nelle forme usuali; per la parte da regolare nelle forme usuali le F.S., emittenti i moduli di « Procedura Speciale », avranno cura di controllare che l'impegno assunto dall'operatore non ecceda i termini ammessi alla competenza delle banche.

— pesci freschi, refrigerati, congelati o surgelati (ivi compresi i filetti di cui alle voci doganali 16.04 C-I e 16.04 G-I);

— pesci semplicemente salati o con salamoia, affumicati o secchi;

— latte fresco per uso alimentare;

— burro;

— formaggi in genere;

— uova in guscio fresche o conservate;

— prodotti ortofrutticoli freschi refrigerati, congelati o surgelati;

— prodotti ortofrutticoli allo stato secco, compresi i datteri;

— patate da seme o da consumo;

— orzo, segala, malto;

— foraggi e mangimi per bestiame (compreso latte in polvere per uso zootecnico, previa denaturazione - v.d. 04.02 - A - II);

— spato fluore (v.d. 25.31), magnesite calcinata, magnesite oleata (v.d. 25.19);

— carbon fossile, ligniti, carbon coke;

— concimi chimici e naturali;

— essenze legnose (comprese quelle di legni di faggio, rovere, noce e di altre qualità);

— pelli bovine;

— legna da ardere, carbone vegetale;

— legname resinoso anche se proveniente da paesi diversi da quelli limitrofi all'Italia;

— cellulosa e pasta di legno, cartaccia da macero;

— materiali refrattari (v.d. 69.02);

— vetro in lastre;

— prodotti siderurgici di cui alle voci doganali 73.03, 73.04, 73.05, 73.06, 73.17 (1).

I moduli di Procedura Speciale inoltre possono essere utilizzati per le importazioni e le esportazioni, di qualsiasi ammontare, da parte degli operatori autorizzati ad avvalersi della « procedura semplificata di accertamento » di cui agli articoli da 232 a 237 del Testo Unico Doganale.

Nei casi di urgenza riconosciuta dalle dogane (come ad es.: merce suscettibile di rapido deperimento o documentata scadenza bruciante del termine per la spedizione fissato da apertura di credito), l'interessato che non sia in grado, per giustificati motivi, di produrre all'atto dell'operazione doganale il prescritto modulo valutario, munito del visto bancario, può essere ammesso alla presentazione di modulo di « procedura speciale », fermo restando l'obbligo dell'esibizione dell'autorizzazione ministeriale, se le merci sono « a licenza », e l'osservanza di altri particolari adempimenti, se prescritti.

(1) Non possono in nessun caso essere emessi modd. A Import proc. speciale a fronte di importazioni di prodotti siderurgici di cui alle voci doganali 73.01 B, C e D; 73.02 A I; 73.07 A I; 73.07 B I; 73.08 (eccetto 73.08 A I); 73.10 A I; 73.10 A II; 73.11 A I; 73.12 A II; 73.13 A II ; 73.13 B I-a; 73.13 B II-b; 73.13 B II-c; 73.13 B IV c-1 e 2; 73.15 A I b) 2; 73.15 A V b) 1; 73.15 B I b) 2; 73.15 B V b) 1; 73.15 B V b) 2; 73.15 B VII b) 1 aa, bb, cc 11, 22, 33; 73.15 B VII b) 2 bb, della tariffa dei dazi doganali.

I moduli di Procedura Speciale vengono consegnati dalle banche abilitate agli operatori interessati (o loro rappresentanti autorizzati) nonchè agli spedizionieri doganali ed alle case di trasporto e spedizione; le banche prima di procedere alla consegna devono apporre sui moduli il proprio timbro ed indicare il nominativo o la ragione sociale dell'operatore ovvero dello spedizioniere o casa di spedizione e trasporto cui il modulo viene consegnato.

I consegnatari devono comunicare, entro 120 giorni dalla data di consegna, lo stato di utilizzo e cioè l'avvenuta emissione dei moduli (indicando la data di emissione e il nominativo dell'operatore intestatario) alla banca la quale provvederà a costituire, per i moduli ancora da utilizzare, una nuova evidenza per i successivi 120 giorni.

Qualora non venga effettuata la comunicazione di cui sopra, le banche devono segnalare mensilmente, con lettera, tale circostanza all'Ufficio (Servizio Elaborazioni Statistiche). Analoga comunicazione deve essere inviata mensilmente all'Ufficio per i moduli per i quali l'operatore ha presentato denuncia di smarrimento; nei casi di smarrimento degli esemplari 1 e 2 già utilizzati in dogana si applicano le disposizioni di cui alla nota (1) di pag. 25.

I moduli hanno una validità di 90 giorni dalla data della loro emissione. La validità dei moduli non può essere superiore a quella della « licenza », se prescritta; è tuttavia consentita per i moduli ancora in termini di validità ed il cui primo parziale utilizzo abbia avuto luogo in data antecedente alla scadenza delle predette autorizzazioni di utilizzarli anche dopo tale scadenza.

Compilati e firmati dall'operatore o da un suo rappresentante autorizzato (1), come definito a pag. 4 e con indicazione della banca prescelta per il regolamento valutario che, nel caso di regolamento anticipato di importazioni, deve essere la stessa che lo ha eseguito, detti moduli sono utilizzabili presso una qualsiasi dogana anche frazionatamente per un massimo di 8 operazioni, purchè tutti gli utilizzi abbiano luogo presso la stessa dogana.

I moduli di Procedura Speciale constano di n. 4 esemplari contrassegnati da numeri progressivi da 1 a 4; l'esemplare n. 4 è trattenuto dalla banca all'atto della consegna, ai fini delle prescritte evidenze di cui sopra.

Lo smistamento degli altri esemplari, all'atto dell'utilizzo in dogana è il seguente:

— l'esemplare n. 3 è trattenuto dalla dogana;

— gli esemplari nn. 1 e 2 sono consegnati all'operatore che li inoltra immediatamente alla banca prescelta per il regolamento, banca che nel caso di operazione di esportazione assistita da « finanziamento in valuta per esportazione da effettuare » deve essere la stessa che ha concesso il finanziamento.

Ove lo scarico sia parziale, la dogana differisce la restituzione degli esemplari 1 e 2 al momento in cui l'operatore effettua l'ultimo scarico.

La banca prescelta, accertato che per l'operazione siano state osservate tutte le disposizioni vigenti in materia, trattiene per le proprie evidenze l'esemplare n. 2 e:

— se il regolamento valutario ha avuto luogo in via anticipata, rimette all'Ufficio entro i termini prescritti di cui al fascicolo « Istruzioni alle Banche » l'esemplare n. 1 sul quale de-

(1) Qualora le operazioni siano curate da spedizionieri doganali o case di spedizione, oltre alla delega scritta, anche i documenti di trasporto (lettera di vettura, ecc.) costituiscono titolo sufficiente acchè gli spedizionieri medesimi possano direttamente compilare e sottoscrivere, per conto degli operatori interessati, i moduli di « Procedura Speciale ». Eccezionalmente, in casi di comprovata urgenza, può costituire titolo sufficiente, in sostituzione del documento di trasporto, anche una comunicazione telegrafica o telex indirizzata allo spedizioniere stesso da parte dell'operatore.

vono essere riportati gli estremi (data, numero e importo) del Mod. B Import o B Esport, precedentemente emesso (vedi successivo par. 4);

— se il regolamento valutario ha luogo in via posticipata, trattiene presso di sè l'esemplare numero 1 fino al momento in cui il regolamento stesso viene effettuato, dopo di che lo trasmette nei modi prescritti, debitamente annotato, all'Ufficio.

La banca prescelta per il regolamento, qualora sia diversa da quella che ha consegnato il modulo, deve, non appena in possesso degli esemplari 1 e 2 vistati dalla Dogana, comunicare immediatamente tale circostanza alla banca che ha in evidenza l'esemplare n. 4.

c) importazioni ed esportazioni effettuabili con presentazione differita dei moduli valutari

Le Dogane, per l'esportazione di prodotti ortofrutticoli, onde evitare intralci al passaggio delle merci o altre difficoltà, possono far proseguire carichi di prodotti della specie anche quando gli operatori interessati, per il concorrere di particolari eccezionali circostanze (quali ad esempio: ritardi nel ricevere istruzioni, ristrettezze sui tempi per limitate soste dei convogli, ecc.), non siano in grado di presentare la prescritta documentazione valutaria.

La suddetta possibilità operativa resta in ogni caso subordinata alla consegna alle Dogane, da parte degli operatori interessati, di una lettera di impegno — contenente l'indicazione del tipo e della quantità della merce in esportazione — con la quale gli operatori stessi assumono esplicito obbligo di presentare i documenti di cui trattasi, ai fini della regolarizzazione dell'operazione, nel termine massimo di cinque giorni dalla data di presentazione di detta lettera di impegno, con l'avvertenza che qualora gli operatori non rispettassero l'impegno assunto, i medesimi saranno esclusi dal fruire, in futuro, dell'agevolazione predetta.

Inoltre nei casi di importazioni ed esportazioni di merci con regolamento valutario, effettuate da Pubbliche Amministrazioni (cfr. Istr. Banche), per le quali è prescritto in ogni caso il modulo valutario rilasciato dall'Ufficio, le Dogane, qualora constatino l'improrogabilità delle operazioni, possono dar corso all'operazione medesima sulla base di una dichiarazione scritta, firmata dal funzionario dell'Amministrazione interessata, recante l'impegno a presentare entro 10 giorni il modulo valutario dell'Ufficio.

Le Dogane provvederanno a segnalare tempestivamente all'Ufficio (Servizio Ispettorato), per gli accertamenti di competenza, le operazioni che, poste in essere con il ricorso alle procedure agevolate onde trattasi, non dovessero venire regolarizzate ai fini valutari.

3) COMPILAZIONE DEI MODULI VALUTARI

La redazione dei moduli, per la quale sono raccomandate massima accuratezza e precisione, è affidata — ad eccezione dei Modd. A Import e A Esport « Procedura speciale » — alle banche con il concorso degli interessati.

E' fatto pertanto obbligo alle banche, nei casi in cui ad esse sia affidata l'emissione di moduli valutari, di provvedere con proprio personale alla redazione dei moduli stessi astenendosi dal consegnarli in bianco. Qualora le banche, per particolari considerazioni, ritengano di poter derogare alla norma, assumono nei confronti dell'Ufficio diretta responsabilità per qualsiasi inconveniente, anche se di solo ordine organizzativo, che ne potesse derivare. Il ricorso a tale deroga è peraltro ammesso solo quando la banca interessata ne *ravvisi una effettiva necessità e contro impegno* da parte degli operatori di presentare i moduli valutari per la firma di convalida oppure restituirli, se ancora incompleti o in bianco, entro il termine massimo di 30 giorni (festivi compresi) dalla data di consegna. E' comunque vietata in modo assoluto la consegna di moduli in bianco già muniti di firma della banca emittente.

Osservate le particolari istruzioni riportate nell'Allegato 2, che hanno carattere indicativo, le banche per i moduli « ordinari » — e gli operatori interessati o loro rappresentanti ovvero gli spedizionieri o case di spedizione e trasporto per i Modd. A Import e A Esport «Procedura Speciale» — devono compilare i moduli valutari a macchina, a ricalco o con inchiostro fisso, ed annullare mediante tratteggio gli spazi rimasti in bianco dopo la compilazione; eventuali rettifiche, anche se consistenti in semplici cancellature successive all'emissione dei moduli valutari, devono essere specificatamente convalidate con il timbro ed il visto della banca emittente, rispettivamente, dell'operatore.

L'esemplare 1 dei Modd. A Import e A Esport per qualsiasi motivo annullati dalle banche dev'essere rimesso all'Ufficio (Servizio Elaborazioni Statistiche). Qualora i moduli siano già stati utilizzati in Dogana l'annullamento deve risultare convalidato dalla competente Dogana nelle forme di rito.

4) NOTIFICHE BANCARIE DI OPERAZIONI VALUTARIE

Le banche devono compilare moduli di notifica bancaria distinti dalle seguenti sigle:

« Mod. B Import » e « Mod. B Esport »

sempre che gli introiti o gli esborsi comportino addebitamenti o accreditamenti di conti valutari o di conti esteri in lire, nei regolamenti di importazioni e di esportazioni che hanno luogo prima delle relative operazioni doganali.

Le banche devono attenersi alle disposizioni impartite con il fascicolo « Istruzioni alle Banche » per quanto concerne le modalità di compilazione ed invio delle notifiche bancarie suddette.

Non devono essere emesse notifiche bancarie, oltre che nei richiamati casi di mancato addebitamento od accreditamento di conti valutari o di conti esteri in lire (ad esempio : utilizzo di conto autonomo per gli scambi commerciali tra le zone di frontiera italo-jugoslave; utilizzo del conto speciale Alpe-Adria; importazioni dall'Egitto, limitatamente alla quota del 30% da versare presso la competente Banca d'Italia nel « sottoconto M »), anche nei seguenti:

- operazioni esenti da formalità valutarie, fermo restando per le Banche l'obbligo di tenere evidenza degli impegni conseguenti a regolamenti anticipati di importazioni (1);
- compensi di lavorazione (comprese le riparazioni) da e per l'estero;
- operazioni di transito i cui regolamenti debbono essere segnalati con Mod. 1 Trans.;
- acquisti all'estero di parti di ricambio di macchinari esportati dall'Italia e ancora sotto garanzia.

(1) Per le segnalazioni d'inadempienza cfr. il fascicolo « Istruzioni alle Banche ».

Qualora a fronte di una operazione di valore superiore al limite esente da formalità valutarie vengano eseguiti pagamenti parziali anche inferiori al limite stesso, devono sempre essere emesse le notifiche bancarie.

5) NOTIFICHE BANCARIE « PRO FORMA »

Nei casi sottoelencati nei quali, a fronte di importazioni ed esportazioni le cui operazioni doganali hanno avuto luogo, non può essere inviato all'Ufficio l'esemplare 1 del relativo Mod. A Import o A Esport, la Banca deve compilare un Mod. B Import o B Esport distinto dalla dicitura « pro-forma » e barrato da due linee diagonali:

— il regolamento valutario è effettuato dopo l'emissione del modulo ma l'operatore non è in possesso dell'esemplare 1 vistato dalla Dogana in quanto trattenuto da questa per ulteriori scarichi;

— il regolamento valutario (anche se costituito da più pagamenti effettuati nel mese) è solo parziale e l'esemplare 1 dev'essere trattenuto dalla Banca;

— la Banca deve trattenere l'esemplare 1 in quanto, per merci « a licenza », non è autorizzata allo scarico con differenze in più o in meno non previste dalla licenza;

— la Banca che negozia la valuta ricavata dall'esportazione o che è richiesta del regolamento dell'importazione è diversa da quella che ha emesso il benestare bancario. In tal caso invia immediatamente alla Banca, che ha rilasciato il benestare, l'esemplare 2 della notifica, al fine dello scarico dell'impegno assunto con l'importazione o l'esportazione.

Il suddetto Mod. B Esport o B Import « pro-forma » deve del pari essere compilato quando la banca debba effettuare trasferimenti da o a favore dell'estero di interessi, diritti accessori, ed altre spese connessi ad esportazioni o importazioni di merci assistite da moduli valutari ma non conglobati nel prezzo della merce e quindi non figuranti sui moduli stessi, in quanto non concorrenti a formare il valore imponibile in Dogana della merce medesima (cfr. successivo par. 11/F).

Debbono essere segnalati con notifica bancaria « pro-forma » non barrata, previa autorizzazione dell'Ufficio all'operazione (Servizio Autorizzazioni), gli introiti e gli esborsi a fronte di operazioni commerciali non assistite da modulo valutario perchè non accompagnate da effettivo movimento doganale della merce, e ciò nonostante si realizzino passaggi di proprietà delle merci onde trattasi.

La destinazione degli esemplari delle notifiche bancarie « pro-forma » è identica a quella delle altre notifiche.

6) CONDIZIONI PREGIUDIZIALI PER GLI INTERVENTI BANCARI

Lo svolgimento delle operazioni collegate con gli scambi con l'estero presuppone da parte delle banche, un attento vaglio della clientela anche in considerazione delle responsabilità che alle banche stesse possono derivare dalle disposizioni vigenti in materia.

Accertata l'idoneità del cliente e la propria competenza all'operazione richiesta, la banca subordina qualsiasi suo intervento alla presentazione da parte del richiedente di appropriata documentazione. Dopo un preliminare esame sulle caratteristiche dei documenti esibiti, che non deve lasciare dubbio sulla loro origine e autenticità, la banca accerta la perfetta rispondenza degli elementi di fatto desumibili dai documenti stessi e l'esatta concordanza di tali elementi in ogni documento collegato all'operazione, con la natura e gli estremi (valuta, importo, termine, origine, ecc.) dell'intervento richiesto dando corso all'operazione soltanto se ha potuto trarre il convincimento sulla regolarità dell'operazione medesima. Eventuali variazioni che riguardino i termini di regolamento sono consentite semprechè non eccedano quelli di iniziativa bancaria.

— bolletta doganale d'importazione, salvo che gli operatori dichiarino di non essere in grado di esibirla, per giustificati motivi, nel qual caso può essere esibito un equivalente certificato doganale comprovante l'operazione compiuta.

Tuttavia, le banche, sotto la propria responsabilità e beninteso quando ricorrano giustificati motivi, possono prescindere dal richiedere l'esibizione della bolletta doganale (o di certificato equivalente), a condizione che la fattura di cui al precedente alinea, oltre agli estremi della denuncia e benestare bancario rechi anche quello della relativa bolletta doganale e della data di accettazione della dichiarazione di importazione riportati a cura della Dogana.

Nei casi in cui la Dogana, avendo riscontrato una sostanziale divergenza tra il valore appurato « ai fini fiscali » e quello esposto in fattura, abbia provveduto a riportare sulla stessa, oltre agli estremi della bolletta, anche il valore accertato, la banca, qualora il regolamento dell'operazione si risolva in un maggior esborso o minor introito rispetto al valore accertato dalla Dogana, nel dar corso all'operazione, deve segnalare contestualmente tale circostanza all'Ufficio (Servizio Ispettorato) con modulo standard, allegando fotocopia della fattura di cui trattasi.

Resta fermo l'obbligo per le banche di richiedere la bolletta doganale quando l'esibizione della stessa sia espressamente prescritta per specifici adempimenti (cfr. nota (1), pag. 25).

L'esibizione della bolletta doganale (o di certificato equivalente) non è prescritta per le importazioni a fronte delle quali le bollette stesse siano rilasciate a nominativi diversi dal titolare della denuncia e benestare bancario, come ad esempio nel caso di importazione a « groupage ».

b) per le esportazioni,

— fattura definitiva o pro-forma (1) emessa dall'esportatore, per il rilascio di denuncia e benestare bancario all'esportazione o per il regolamento in via anticipata di un introito valutario pervenuto prima dell'esportazione stessa;

— bolletta doganale di esportazione, salvo che gli operatori dichiarino di non essere in grado di esibirla, per giustificati motivi, nel qual caso può essere esibito un equivalente certificato doganale comprovante l'operazione compiuta. Tuttavia, le banche, sotto la propria responsabilità e beninteso quando ricorrano giustificati motivi, possono prescindere dal richiedere l'esibizione della bolletta doganale (o di certificato equivalente) a condizione che la fattura di cui al precedente alinea, oltre agli estremi della denuncia e benestare bancario, rechi anche quelli della relativa bolletta doganale, e della data di accettazione della dichiarazione di esportazione riportati a cura della Dogana.

Resta fermo l'obbligo per le banche di richiedere la bolletta doganale nei casi in cui l'esibizione della stessa sia espressamente prescritta per specifici adempimenti (cfr. nota (1) pag. 25).

Le fatture originali (definitive o pro-forma), relative sia alle importazioni che alle esportazioni, devono essere munite della seguente dichiarazione, sottoscritta dall'operatore interessato o, in analogia a quanto disposto per la firma dei benestare, da un suo rappresentante autorizzato, come definito a pag. 4: « Dichiaro, sotto la mia piena responsabilità ed in particolare agli effetti delle vigenti disposizioni valutarie, che il prezzo indicato nella fattura è vero e reale e, pertanto, nessuna altra corresponsione in qualsiasi forma o con qualsiasi modalità va a favore o a carico dell'impresa da me rappresentata, in relazione alla operazione per la quale è stata emessa la fattura stessa ». Per le esportazioni di prodotti ortofrutticoli in commissione la dichiarazione deve essere apposta anche su una copia del conto di vendita.

(1) Cfr. nota (1) a pag. 10.

Sono considerati invece documenti complementari:

(i) la fattura originale, di cui tuttavia sempre deve richiedersi l'inoltro o la consegna;

(ii) la polizza o il certificato o la lettera di assicurazione, emessi all'origine oppure rilasciati in Italia, nel qual caso debbono essere consegnati alla banca dall'importatore nazionale;

(iii) altri eventuali documenti stabiliti dall'uso o convenuti dalle parti (es.: fattura consolare, certificato di origine, certificato di peso, di qualità, di analisi, di ispezione, di sanità, ecc.).

8) ESAME DI MERITO DA PARTE DELLE BANCHE

Le banche, prima di procedere al rilascio di denunce e benestare bancari all' importazione o all' esportazione oppure prima di dare corso ad un regolamento valutario anticipato (anche mediante apertura di credito), riscontrata ineccepibile e probatoria la documentazione esibita dall'operatore, devono accertare:

(i) che la merce oggetto dell'operazione sia ammessa all'importazione o all'esportazione liberamente e ricorrano tutte le condizioni stabilite per l'ammissibilità « a dogana », nel caso in cui la merce oggetto dell'operazione sia « a licenza » o sottoposta ad altro regime (1) che l'operatore sia in possesso rispettivamente dell'autorizzazione ministeriale o di quanto altro prescritto secondo le disposizioni di seguito riportate.

1) **le merci soggette al regime dell'autorizzazione all'importazione sono:**

a) le merci elencate nell'annesso I del « Regime delle Importazioni delle merci » secondo le zone di origine, di cui al D.M. 6 maggio 1976 e successive modificazioni;

b) le merci contraddistinte con il simbolo « AA » nella Zona A1 (Paesi CEE, limitatamente alle merci in libera pratica, originarie dei paesi espressamente indicati in nota a ciascun prodotto elencato nell'annesso II alla Circolare 22/76 del 30 novembre 1976 del Ministero del Commercio con l'Estero - Dir. Gen. Import/Esport, relativa al Regime delle Importazioni delle merci ammesse con l'osservanza di talune formalità;

c) le merci che, pur essendo liberamente importabili, provengono da un paese diverso da quello di origine per il quale si applica il principio della coincidenza della provenienza con l'origine (Paesi della Zona B, Egitto e Jugoslavia). Detto principio non si applica per le citate merci in libera pratica nella Comunità salvo che per le merci di cui al precedente punto *b*).

Il rilascio di denuncia e benestare bancario e il regolamento valutario anticipato, anche mediante apertura di credito, a fronte di importazione delle merci di cui trattasi, sono subordinati al fine dei divieti economici, all'esibizione della prescritta autorizzazione ministeriale (autorizzazione « caso per caso » rilasciata in modo discrezionale e in via automatica oppure con il sistema del « nulla osta ICE »). Alle disposizioni di cui sopra fanno tuttavia eccezione le merci la cui importazione sia consentita nei limiti dei contingenti messi in distribuzione con il sistema della « dogana controllata » ovvero le merci la cui importazione sia consentita nell'ambito di contingenti tariffari a qualsiasi titolo aperti dall'Italia; le banche in questi ultimi casi, possono effettuare pagamenti anticipati ovvero disporre aperture di credito nonchè procedere al rilascio di denuncia-benestare bancario previo accertamento dell'esi-

(1) Il regime delle importazioni è disciplinato dal D.M. 6-5-1976 (G.U. n. 157 del 16-6-1976 - S.O.) e successive modificazioni; il regime delle esportazioni dal D.M. 10-1-1975 (G.U. n. 31 dell'1-2-1975 - S.O.) e successive modificazioni.

stenza del contingente (1). Qualora a fronte di pagamenti anticipati come sopra eseguiti, le merci non possano essere importate per esaurimento del relativo contingente, le banche dovranno segnalare detta circostanza al Ministero del Commercio con l'Estero (D.G. Accordi Commerciali - Div. V), fermo rimanendo l'obbligo di inviare all'Ufficio la prescritta segnalazione di inadempienza nei termini e con le modalità di cui al fascicolo « Istruzioni alle Banche ».

In ogni caso, le banche possono disporre d'iniziativa aperture di credito, la cui efficacia sia però tassativamente condizionata all'ottenimento, da parte dell'operatore, della autorizzazione ministeriale o di quanto altro prescritto ai fini dei divieti economici.

2) **Le procedure di sorveglianza, cui vengono sottoposte le merci elencate nell'annesso II del citato « Regime delle Importazioni delle merci », sono :**

a) dichiarazione d'importazione munita del visto ministeriale (merci contraddistinte dai simboli D, DF, DA, DP);

b) titolo d'importazione (prodotti agricoli regolamentati in sede comunitaria contraddistinti dal simbolo C). Tra tali prodotti occorre evidenziare, ai fini delle presenti disposizioni, le merci per le quali il rilascio del titolo d'importazione da parte dell'Organismo emittente è previsto nel quadro di regimi o procedure speciali (attualmente: regimi speciali nel settore delle carni bovine, delle conserve di funghi coltivati e delle aste comunitarie per le importazioni di olio di oliva);

c) visto ICE.

Per le merci la cui importazione è ammessa con l'osservanza delle predette procedure:

— il rilascio della denuncia e benestare bancario è subordinato alla esibizione della « dichiarazione d'importazione munita del visto ministeriale » per il caso sub *a*) e, rispettivamente, del « titolo di importazione » per le merci evidenziate al punto sub *b*) non è soggetto a condizione negli altri casi;

— il regolamento anticipato (anche mediante apertura di credito) è ammesso liberamente in tutti i casi indicati ad eccezione delle merci evidenziate al punto sub *b*) per le quali le banche possono, tuttavia, disporre aperture di credito la cui efficacia sia tassativamente condizionata all'ottenimento del titolo d' importazione da parte dell' operatore.

(ii) che l'operazione rientri tra quelle rimesse alla competenza delle banche (considerati a tale proposito la natura dell'operazione, i limiti d'importo e di scadenza ecc.) ovvero che sia stata ottenuta la prescritta autorizzazione dell'organo valutario competente;

(iii) che siano osservate le particolari formalità per le merci che, pur essendo a dogana, sono soggette ad autorizzazione di determinati enti;

(iv) che i prezzi dichiarati nelle fatture siano corrispondenti, con eventuale ragionevole margine, all'effettivo valore del bene e che, per le esportazioni in conto commissione, siano stati determinati con i prescritti criteri;

(v) che il regolamento della merce sia conforme a quello previsto dalle norme vigenti o a quello stabilito nell'autorizzazione valutaria rilasciata dall'organo competente;

---

(1) Da questa eccezione sono escluse le importazioni di prodotti tessili, di cui ai capitoli da 51 a 62 della Tariffa Dogane che risultino compresi nell'Annesso I al D.M. 6-5-1976 e successive modificazioni. Alle banche agenti, pertanto è consentito rilasciare benestare bancari, effettuare pagamenti anticipati e disporre aperture di credito per le importazioni di dette merci soltanto previa esibizione, da parte degli operatori interessati, della prescritta autorizzazione ministeriale.

(vi) che il richiedente della denuncia-benestare bancario, firmatario della stessa, sia effettivamente il titolare della ditta intestataria oppure un suo rappresentante autorizzato, come definito a pag. 4;

(vii) che la ditta interessata nelle operazioni di importazione o di esportazione:

— sia munita di numero di posizione meccanografico assegnato dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato territorialmente competente, da riportare sui documenti valutari (Modd. A e B Import/Esport). In mancanza del codice di posizione meccanografico, con riferimento agli « operatori occasionali », le Banche devono riportare sui benestare e sulle notifiche il numero di codice fiscale dell'operatore;

— sia iscritta negli appositi albi di categoria, quando ciò sia prescritto dalle vigenti disposizioni di legge;

(viii) che i documenti esibiti non risultino già invalidati ai fini valutari;

(ix) che la documentazione prodotta sia corredata da espressa dichiarazione con la quale l'operatore assume diretta responsabilità circa la veridicità di quanto risulta da ciascun documento esibito. Nel caso in cui il primo intervento della banca si concretizzi nel rilascio del benestare, l'obbligo della dichiarazione di veridicità è da considerarsi assolto, in tale fase, con la sottoscrizione del benestare stesso da parte dell'operatore o di un suo rappresentante autorizzato come definito a pag. 4.

9) INVALIDAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Tutti i documenti esibiti devono essere resi inefficaci agli effetti valutari con annotazione di tutti gli estremi delle correlative operazioni e dei moduli eventualmente emessi; integralmente, quelli che esauriscono la loro funzione probatoria con la presentazione considerata, parzialmente e con indicazione dell' ammontare della quota, quelli suscettibili di ulteriore presentazione giustificativa.

Le banche devono inoltre conservare agli atti, per il periodo di tempo fissato dalle leggi vigenti, le copie delle fatture, della corispondenza, dei contratti, ecc., nonchè gli esemplari di propria pertinenza dei moduli valutari, delle notifiche bancarie e delle segnalazioni di inadempienza, annotando nelle singole pratiche gli estremi degli altri documenti invalidati e restituiti all'operatore.

10) DICHIARAZIONI DI VALORE

I prezzi delle merci in importazione e in esportazione devono essere dichiarati sui moduli valutari, descritti al precedente par. 2), secondo lo schema in appresso:

OPERAZIONI	PREZZO
a) Importazioni ed esportazioni per acquisti e vendite a fermo;	il prezzo effettivamente concordato fra le parti, fatta eccezione per le esportazioni di prodotti ortofrutticoli contrattati con la clausola « vendita a fermo con prezzo da determinarsi » per le quali il prezzo da dichiarare nei moduli valutari è quello corrente del giorno di partenza delle merci, prezzo che deve risultare indicato sulla fattura « pro-forma » (lo scarico dell'impegno avverrà beninteso sulla base della fattura definitiva).

— alle trasformazioni in definitiva, con regolamento, di importazioni ed esportazioni in temporanea; in tal caso i termini decorrono dalla data di vendita delle merci.

Gli impegni relativi ad importazioni ed esportazioni, anche se assunti dall'operatore con scadenza inferiore ai termini stabiliti, devono essere considerati con scadenza nel giorno previsto quale termine massimo.

In deroga ai termini come sopra stabiliti, le Banche possono procedere d'iniziativa al regolamento di importazioni ed esportazioni di merci di valore non superiore a Lire 5 milioni (sempre che non rappresentanti il frazionamento di operazioni d'importo superiore) qualora il regolamento stesso venga eseguito — in via anticipata o posticipata — entro 360 gg. dall'importazione o dalla esportazione.

B) Concessioni di proroghe

L'operatore che, per cause inizialmente non previste debba chiedere la proroga degli impegni a suo tempo assunti, deve rivolgersi alla banca presso la quale è stata appoggiata l'operazione che, previo esame di documentazione giustificativa, inoltra la richiesta all'Ufficio (Servizio Autorizzazioni) oppure a Mincomes (D.G. per le Valute), corredando la richiesta della predetta documentazione giustificativa.

Le richieste di proroga all'Ufficio da inoltrare non più tardi di 15 giorni dopo la scadenza dell'impegno non possono prevedere il superamento dei termini di competenza dello stesso come previsto alla precedente lettera A), termini che decorrono dalla data dell'esportazione o dell'importazione ovvero da quella del regolamento anticipato.

La concessione di proroghe a fronte di operazioni inizialmente autorizzate dal Mincomes è di esclusiva competenza di quest'ultimo, al quale le domande devono pertanto essere direttamente inoltrate.

Le predette proroghe sono applicabili anche agli impegni sorti a fronte di:

— importazioni di merci in temporanea con regolamento;

— trasformazione in definitiva, con regolamento, di importazioni ed esportazioni in temporanea.

Le banche tengono in evidenza l'impegno sino alla scadenza come sopra prorogata; in caso di inadempienza alla scadenza del nuovo termine, le banche si attengono a quanto previsto in materia dal fascicolo « Istruzioni alle Banche ».

Fermi restando i termini di validità delle autorizzazioni ministeriali ai fini dell'utilizzo in Dogana, le disposizioni che precedono si applicano anche alle importazioni ed esportazioni di merci « a licenza » salvo che non sia fissato altro termine.

C) Scarico dei moduli con regolamento posticipato

Lo « scarico » valutario dei benestare deve essere effettuato con annotazione della data della effettiva operazione nello spazio riservato al regolamento sull'esemplare n. 1 del benestare, quando:

— per il regolamento in valuta, viene addebitato o accreditato il conto valutario dell'operatore, salvo le eccezioni previste per i finanziamenti all'esportazione; per le importazioni assistite da finanziamento lo scarico dei moduli valutari avviene contestualmente all'utilizzo del conto valutario per il pagamento a favore dell'estero;

— per il regolamento in lire, l'operatore effettua il corrispondente pagamento o incasso a credito, rispettivamente, a debito del « conto estero ».

Lo « scarico » dei benestare con regolamento valutario può aver luogo con qualsiasi valuta di conto valutario o lire di « conto estero » alla condizione che il controvalore in lire della diversa valuta di regolamento, al cambio del giorno della liquidazione, risulti approssimativamente corrispondente a quello della valuta indicata sui moduli valutari, anche quando sia intervenuto finanziamento in valuta.

D) Scarico di impegni con mancato assolvimento totale o parziale

Le banche sono autorizzate a procedere allo scarico degli impegni che non trovino il loro adempimento totale o parziale, anche prima della relativa scadenza (originaria o prorogata), a fronte di importazioni od esportazioni di merci effettuate o da effettuare, previo esame ed invalidazione di idonea documentazione atta a comprovare la regolarità del maggiore o minore esborso od introito.

Quando le banche, dall'esame della suddetta documentazione, traggano il convincimento che gli impegni a suo tempo assunti dall'operatore non possano essere assolti totalmente o parzialmente, hanno facoltà di procedere, sotto la propria responsabilità, allo scarico degli impegni stessi, annotando sui relativi moduli valutari o notifiche bancarie, nello spazio « note » la causale del maggiore o minore introito o esborso. Per i maggiori introiti o esborsi posticipati le banche devono attenersi a quanto disposto alla successiva lettera F).

Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle temporanee importazioni ed esportazioni trasformate in definitiva con regolamento nonchè alle operazioni in conto deposito o in conto commissione.

Nel caso di pagamenti anticipati di importazioni la liberazione della cauzione o della sostitutiva fidejussione può essere eseguita soltanto con l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo par. 12-A).

Le dette disposizioni non sono però applicabili alle merci soggette al vincolo dell'autorizzazione ministeriale, ferme restando, ovviamente, le norme contenute nella successiva lettera H); in tali casi lo scarico deve essere sottoposto ad autorizzazione di Mincomes.

E) Scarico di impegni mediante compensazioni valutarie

Le banche, osservate, se del caso, le disposizioni della Circolare UIC n. 1 del 31 agosto 1981, possono effettuare il regolamento mediante compensazione valutaria di partite di debito e credito dello stesso operatore in Italia anche se non più in termini di validità e concernenti merci importate e merci esportate, merci ed accessori commerciali (spese di trasporto, compensi di mediazione, provvigioni, sconti, abbuoni, spese doganali, tasse, interessi per ritardati pagamenti, ecc.) oppure solo accessori commerciali, semprechè il regolamento delle due partite di debito e di credito sia previsto in lire di conto estero o valuta di conto valutario e non vi siano elementi che possano far supporre una sottostante operazione di diversa natura, fermo rimanendo l'obbligo per le banche stesse di effettuare le prescritte segnalazioni all'Ufficio (Servizio Ispettorato) per il ritardato scarico degli impegni.

Le banche, quando una o entrambe le partite oggetto della compensazione sono assistite da Moduli valutari, devono annotare su di essi, alla voce « Regolamento », gli estremi e la causale della contropartita che concorre alla compensazione stessa.

Fatto salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'articolo 9 del D.M. 12 marzo 1981, le compensazioni valutarie concernenti operazioni non commerciali, anche in contropartita con operazioni invisibili correnti e transiti, sono subordinate alla preventiva autorizzazione dell'Ufficio (Servizio Autorizzazioni).

2) è consentito che le tolleranze superino i massimali in precedenza indicati, in più o in meno del valore, purchè i relativi importi non comportino una differenza, in senso assoluto, superiore a $ USA 50 o equivalente controvalore in altra valuta;

3) può essere esclusa qualsiasi possibilità di tolleranza mediante annotazione apposta sulle singole autorizzazioni;

4) è data facoltà alle banche di effettuare regolamenti anticipati a fronte di importazioni e di esportazioni applicando sul valore una tolleranza nei limiti previsti nello schema, fermo restando che della differenza (maggiore o minore introito od esborso) conseguente all'utilizzo della tolleranza deve essere apposta indicazione giustificativa alla voce « note » dei moduli valutari;

5) da parte delle dogane viene consentito l'utilizzo ritardato delle autorizzazioni, per importazioni fino a 60 giorni dopo la scadenza semprechè nell'autorizzazione stessa non sia indicato un termine di validità inferiore a quello ordinario di 6 mesi e a condizione che la merce risulti giacente in dogana da non oltre 30 giorni prima della data di scadenza della autorizzazione ovvero risulti spedita, con destinazione Italia, prima della scadenza dell'autorizzazione stessa e sia giunta in dogana dopo tale termine. Le predette disposizioni valgono anche nel caso d'importazioni di merci soggette a « nulla osta ICE ».

12) REGOLAMENTI VALUTARI

Il regolamento valutario delle importazioni e delle esportazioni deve essere effettuato, salvo diversa determinazione del Mincomes, per il tramite delle banche abilitate, in valuta di conto valutario, in lire di « conto estero », ovvero mediante compensazione valutaria come previsto alla lettera E del precedente paragrafo 11) qualunque sia la moneta di fatturazione o di contrattazione.

Inoltre nei rapporti con i paesi con i quali sono in vigore i servizi « contro assegno ferroviario » e/o dei « vaglia postali e postagiro internazionali » il regolamento valutario può aver luogo per il tramite, rispettivamente dell'Amministrazione ferroviaria o postale.

Per i regolamenti effettuati per il tramite dell'Amministrazione Postale, valgono le particolari disposizioni delle norme di attuazione del D.M. 12 marzo 1981.

N.B. – Il regolamento valutario delle importazioni di talune merci originarie e provenienti dall'Egitto è disciplinato dalle disposizioni di cui al successivo Capitolo VI, par. 16.

Le operazioni che comportano negoziazione o conversione di valuta estera devono essere eseguite al cambio del giorno della determinata valuta, salvo quanto previsto per le operazioni di storno (cfr. Circolare n. 1 del 31-8-1981).

La scadenza di effetti in regolamento di importazioni e di esportazioni non può oltrepassare i limiti di scadenza dell'impegno assunto dall'operatore a fronte dell'operazione relativa. Qualora la scadenza dell'impegno sia stata prorogata, con l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente par. 11/B, le banche possono procedere alla sostituzione degli effetti con altri aventi scadenza non superiore a quella della proroga autorizzata.

Qualora l'impegno da regolare non sia più in termini di validità originaria o prorogata è consentito procedere alla emissione o accettazione di effetti, eventualmente in sostituzione di altri già scaduti, ove si renda necessario ed inevitabile nell'ambito dell'azione di recupero del credito, a seconda dei casi da parte dell'Italia ovvero dell'estero, ferma restando l'osservanza delle disposizioni relative alle segnalazioni d'inadempienza (1).

Le aperture di credito a fronte di operazioni soggette ad autorizzazione particolare degli organi valutari competenti devono essere disposte con validità che rientri nei termini prescritti nella autorizzazione stessa.

---

(1) Le banche, osservate le disposizioni in tema di segnalazioni d'inadempienza e fatti salvi eventuali procedimenti sanzionatori a carico degli operatori interessati per il ritardato scarico, procedono d'iniziativa al regolamento di operazioni commerciali effettuato oltre i termini.

In relazione a quanto disposto nel precedente par. 8), le aperture di credito ed i pagamenti anticipati, comunque effettuati a favore o da parte dell'estero, non costituiscono per l'operatore in Italia diritto di prelazione nei casi in cui una determinata merce passi dal regime « a dogana » a quello « a licenza » oppure risulti sottoposta ad altro regime (1).

A) Regolamenti anticipati di importazioni (2).

I - Deposito cauzionale

Quando il regolamento valutario ha luogo prima dell'importazione della merce, la banca richiesta dell'operazione, effettuati gli accertamenti sulla documentazione connessa alla operazione stessa di cui al precedente par. 7), all'atto del pagamento anticipato, da considerarsi come tale quello eseguito a mezzo bonifico o rimessa a favore dell'esportatore estero oppure mediante apertura di credito con « red clause » (limitatamente all'ammontare coperto da tale clausola) oppure infine a fronte della consegna dei documenti rappresentativi della merce pervenuti alla banca direttamente dall'operatore estero o presentati dallo stesso importatore italiano,

1*a*) fa depositare all'operatore — salvo che sia una Pubblica Amministrazione (cfr. Allegato 14) — quando il regolamento anticipato, anche se frazionato (3), non sia inferiore, nel controvalore, a Lit. 100 milioni, la cauzione prevista dalla legge 20 luglio 1952 n. 1126 (G.U. 206 del 5 settembre 1952) e successive modificazioni, stabilita nella misura del 5% dal D.M. 12 marzo 1981 ed accredita l'importo in c/c infruttifero a nome dell'importatore con vincolo a favore dell'Ufficio, senza darne particolare comunicazione all'Ufficio stesso, oppure

b) rilascia fidejussione propria o accetta quella di altra banca, nella misura predetta, e senza che ne sia data particolare notizia all'Ufficio, trattiene in atti il documento relativo, che dev'essere redatto secondo il testo in appresso. In base al D.M. 12-3-1981 sono autorizzate a rilasciare la fidejussione le banche abilitate nonchè qualsiasi azienda di credito con patrimonio non inferiore a 500 milioni di lire.

« *All' Ufficio Italiano dei Cambi*
Roma

« In relazione all'incarico di effettuare il pagamento anticipato dato » da .... (ditta) ....
« a .... (banca) .... a fronte dell'importazione di .... (quantità) ....
« di .... (merce descritta secondo la denominazione doganale con indicazione del relativo numero
« di tariffa e codice di statistica) .... per il valore di .... (valuta, importo) .... da ....
« (paese) ci obblighiamo con la presente, ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e
« successive modificazioni, a depositare presso la .... (banca) al nome
« di .... (ditta) .... con vincolo in favore di codesto Ufficio Italiano dei Cambi la
« somma in lire italiane .... (importo) ...., pari al 5% dell'importo di ....
« (o del controvalore in lire al cambio oggi vigente), non appena e qualora codesto Ufficio medesimo ci notificasse che, entro i termini dell'impegno assunto da .... (ditta) ...., non sia stata provata l'avvenuta importazione di cui sopra a norma delle vigenti disposizioni e altresì dichiariamo che codesto Ufficio
« resta esonerato dall'intraprendere ogni e qualsiasi azione nei confronti del predetto importatore, solo incombendo a noi ogni obbligo in proposito ».
.... (data) ....

Il fidejussore

---

(1) Il regolamento valutario di importazioni di prodotti siderurgici di cui alle voci doganali 73.01 B, C e D; 73.02 A I; 73.07 AI; 73.07 B I; 73.08 (eccetto 73.08 A I); 73.10 A I; 73.10 A II; 73.11 A I; 73.12 A II; 73.13 A I 73.13 B Ia; 73.13 B IIb; 73.13 B IIc; 73.13 B IV c-1 e 2; 73.15 A I b)2; 73.15 A V b) 1; 73.15 B I b); 73.15 B V b) 1; 73.15 B V b) 2; 73.15 B V II b) 1 aa, bb, cc 11, 22, 33; 73.15 B VII b) 2 bb, della tariffa dei dazi doganali dev'essere effettuato esclusivamente in favore degli esportatori creditori residenti nei Paesi di origine delle merci sopra indicate. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate unicamente dal Mincomes. Sono escluse da tale disciplina le importazioni di prodotti in libera pratica in un Paese della zona A 1, come definita nel D.M. 6-5-1976 concernente il regime delle importazioni e successive modifiche.

(2) Il pagamento posticipato di importazioni effettuato prima che siano pervenuti alla banca incaricata gli esemplari 1 e 2 dei moduli valutari recanti le attestazioni doganali sull'avvenuta importazione è da considerare alla stregua dei regolamenti anticipati, salvo quanto previsto, in caso di smarrimento dei predetti esemplari, alla nota (1) di pag. 25.

(3) Qualora il regolamento anticipato sia eseguito frazionatamente, ovvero in più rate, la cauzione o la sostitutiva fidejussione bancaria dev'essere prestata all'atto del regolamento della rata il cui importo, sommato a quello delle precedenti, raggiunga o superi il controvalore di Lire 100 milioni e va integrata all'atto del regolamento delle rate successive.

N.B. - Ai fini delle disposizioni concernenti l'obbligo della prestazione della cauzione o della sostitutiva fidejussione bancaria, ai regolamenti anticipati di importazioni sono assimilati:

— la consegna all'importatore italiano dei documenti idonei a conferire la disponibilità della merce pervenuti alla banca direttamente dalla corrispondente banca estera (per l'incasso o in utilizzo di credito documentario, a vista o, contro accettazione, in precedenza disposto dalla banca italiana sulla corrispondente stessa) e da essa trattenuti in deposito;

— il regolamento all'estero mediante utilizzo di disponibilità della gestione valutaria italiana per acquisto di merci destinate al transito (cfr. successivo Cap. V).

In tali casi, ovviamente, il testo della fidejussione sopra riportato deve essere opportunamente modificato.

c) notifica all'Ufficio (a meno che non si tratti di consegna di documenti in utilizzo o meno di credito documentario contro accettazione) l'avvenuto regolamento mediante emissione di un Mod. B Import secondo le modalità di cui ai paragrafi 4) e 5);

d) tiene in evidenza i fogli 1 e 2 del Mod. B Import e, in caso di mancata importazione totale o parziale delle merci cui il modulo stesso fa riferimento, entro i termini originari o prorogati previsti da autorizzazione generale o particolare, si attiene alle disposizioni di cui al punto 2) in appresso nonchè a quelle previste in materia di segnalazioni di inadempienze dal fascicolo « Istruzioni alle Banche ».

2) all'atto del rilascio del Mod. A Import ordinario o di procedura speciale che, salvo deroga espressamente autorizzata, deve essere effettuato dalla stessa banca che ha emesso il Mod. B Import:

a) indica nello spazio « Note » del modulo stesso (in tutti gli esemplari) gli estremi del Mod. B Import in precedenza emesso; nel caso di regolamento parziale ne fa annotazione nell'apposito spazio sulla facciata posteriore di ciascun esemplare e, a regolamento completato, in quello posto sulla facciata anteriore;

b) invita l'operatore ad effettuare l'importazione entro i termini stabiliti (originari o prorogati) da autorizzazione generale o particolare.

L'esemplare n. 4 del modulo valutario è tenuto in evidenza dalla banca in attesa che le pervengano gli esemplari nn. 1 e 2 a comprova dell'avvenuta importazione (1), i cui estremi, unitamente a quelli delle relative bollette doganali, devono essere annotati a tergo dei corrispondenti Modd. B Import, qualora l'importazione totale non abbia luogo entro i termini stabiliti, la banca stessa si attiene a quanto previsto in materia di segnalazioni di inadempienza.

Nel caso in cui, per merci « a licenza », l'autorizzazione ministeriale porti la clausola: « Il benestare bancario potrà essere rilasciato a condizione che il pagamento sia effettuato in via anticipata o contestualmente alla consegna dei documenti rappresentativi della merce con l'osservanza delle modalità stabilite per tali forme di regolamento », la banca, richiesta del rilascio dei Modd. A Import relativi, deve apporre sugli stessi nello spazio « Note » una dichiarazione, controfirmata dall'operatore, attestante l'osservanza dell'una o dell'altra delle predette condizioni; nell'eventualità di storno parziale o totale di regolamenti valutari effettuati a fronte di importazioni di merci « a licenza » autorizzate con la clausola di cui sopra, la banca subordina il rimborso all'operatore ad autorizzazione di Mincomes.

(1) In caso di smarrimento degli esemplari 1 e 2 la Banca, riscontrata la regolarità dei documenti doganali, può procedere sotto la propria diretta responsabilità agli stessi adempimenti previsti in caso di normale restituzione degli esemplari di cui trattasi (scarico dell'impegno, regolamento etc.), previa invalidazione dei documenti medesimi, di cui dev'essere conservata copia agli atti.

La restituzione della cauzione o la liberazione della fidejussione ha luogo, totalmente o parzialmente:

— d'iniziativa della banca operante quando le siano pervenuti i prescritti esemplari dei moduli valutari, muniti del visto doganale, attestanti l'avvenuta importazione della merce (1) rispettivamente totale o parziale, e questa risulti effettuata entro i termini originari o prorogati dell'impegno assunto dall'importatore all'atto del pagamento anticipato (2) ed inoltre nei casi in cui l'operatore presenti gli esemplari dei moduli valutari unitamente alla bolletta doganale dalla quale risulti che la data di accettazione della dichiarazione di importazione definitiva è anteriore alla data di scadenza dell'impegno;

— su autorizzazione di Mincomes — da richiedere tempestivamente per il tramite dell'Ufficio (Servizio Ispettorato) (3) — negli altri casi, compresi gli storni relativi ad importazioni di merci « a licenza » con la clausola sopra prevista, indipendentemente dallo scarico dell'impegno valutario effettuato secondo le disposizioni di cui al precedente par. 11-D).

Le banche possono procedere alla restituzione della cauzione o allo svincolo della fidejussione non appena in possesso della relativa autorizzazione di Mincomes, senza attendere pertanto ulteriori comunicazioni da parte dell'Ufficio.

N.B. - Nei casi di ritardata importazione delle merci, rispetto ai termini originari o prorogati, le banche dovranno avviare tempestivamente con l'Ufficio la procedura per la definizione delle pratiche relative alla cauzione o alla sostitutiva fidejussione.

L'incameramento a favore dello Stato dell'importo esistente nel conto vincolato, oppure la escussione della sostitutiva fidejussione bancaria, avviene dopo emanazione del decreto previsto all'art. 4 della Legge 20 luglio 1952, n. 1126.

II - Finanziamento obbligatorio a carico dell'importatore

I regolamenti anticipati di importazioni — da intendersi per tali quelli eseguiti nei casi previsti al precedente punto I) e comunque tutti quelli per i quali l'operatore non sia in grado di documentare nel modo prescritto l'avvenuta importazione della merce — ed i regolamenti relativi ad acquisti di merce in transito, con esborso che precede l'introito, quando siano da effettuare attraverso i conti valutari ovvero mediante accreditamento nei conti esteri in lire, devono essere eseguiti con valuta derivante da finanziamento in valuta accordato da banca abilitata osservato quanto previsto dall'art. 14 del D.M. 12 marzo 1981 e dalle relative disposizioni di attuazione (cfr. Circolare n. 1 del 31-8-1981).

(1) In caso di smarrimento degli esemplari 1 e 2 la Banca, riscontrata la regolarità dei documenti doganali, può procedere sotto la propria diretta responsabilità agli stessi adempimenti previsti in caso di normale restituzione degli esemplari di cui trattasi (scarico dell'impegno, regolamento ecc.), previa invalidazione dei documenti medesimi, di cui dev'essere conservata copia agli atti.

(2) In presenza di importazioni di merci che per la loro particolare natura possono registrare cali di peso naturali e/o fondami, lo svincolo dei gravami è rimesso all'iniziativa delle banche agenti a condizione che le minori importazioni siano contenute nei limiti delle tolleranze previste al precedente par. 11 punto H.

(3) Le richieste, redatte su carta legale, devono essere corredate dei seguenti documenti: notifica e benestare bancario, ordine e/o fattura bolletta doganale di importazione, copia del contratto originale, documenti rappresentativi della merce (polizza di carico, fede di deposito, ordine di consegna, lettera di vettura, lettera di trasporto aereo, ecc.) certificato di origine, eventuale corrispondenza con il fornitore estero, dichiarazione dello spedizioniere e/o del trasportatore, attestazione delle Camere di Commercio (italiane ed estere) in caso di scioperi e simili, certificazione delle Capitanerie di Porto in caso di ritardato sbarco ecc., prospetto di liquidazione del danno da parte delle Compagnie Assicuratrici in caso di sinistro (perdita o danneggiamento della merce), nonché ogni altra documentazione atta a comprovare i motivi della ritardata o mancata importazione.
Le banche sono inoltre invitate a rimettere all'Ufficio ogni altra documentazione idonea a comprovare le motivazioni addotte dagli interessati in ordine alle ritardate o mancate importazioni.

B) Regolamenti posticipati di importazioni

Quando il regolamento valutario ha luogo dopo l'importazione della merce, la banca richiesta dell'operazione, effettuati gli accertamenti sulla documentazione connessa alla operazione stessa, di cui al precedente par. 7):

— controlla, sulla scorta degli esemplari dei moduli valutari (Modd. A Import o A Import « Proc. spec. ») vistati dalla dogana, che l'importazione della merce cui il regolamento si riferisce sia realmente avvenuta; in difetto di presentazione dei moduli valutari il regolamento è da considerare alla stregua di quelli anticipati di cui alla precedente lett. A), salvo quanto previsto, in caso di smarrimento degli esemplari 1 e 2 dei moduli valutari, alla nota (1), pag. 25. Qualora la banca che esegue il pagamento all'estero è diversa da quella che ha emesso il modulo valutario, deve farsi fornire da quest'ultima i dati relativi all'importazione cui il regolamento stesso si riferisce, da riportare sul Mod. B Import « pro forma » previsto al precedente par. 5) (il foglio 2 di detto Modulo « pro forma » deve essere tempestivamente rimesso alla banca che ha rilasciato il modulo valutario);

— accerta che il regolamento avvenga — indipendentemente dalla data indicata alla voce « scadenza impegno » — entro i termini rimessi alla propria competenza, che decorrono dalla data dell'importazione risultante dal timbro doganale apposto sul modulo valutario, o entro il termine previsto da autorizzazione particolare oppure infine entro il termine fissato da eventuali proroghe (cfr. precedente par. 11). I regolamenti posticipati, dilazionati oltre 360 giorni dall'importazione e quindi soggetti all'obbligo della domiciliazione, se effettuati prima della scadenza prevista, devono essere sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Ufficio (Servizio Autorizzazioni) o del Ministero del Commercio con l'Estero, a seconda che la domiciliazione rientri nella competenza dell'uno o dell'altro;

— annota, in caso di regolamento totale, l'esemplare n. 1 del (o dei) Mod. A Import ordinario o di procedura speciale e ne fa rimessa all'Ufficio, salvo quanto prescritto per le operazioni domiciliate; in caso di regolamenti parziali da annotare di volta in volta nell'apposito spazio sulla facciata posteriore di ciascun esemplare e per il regolamento a saldo, in quello posto sulla facciata anteriore dei moduli stessi, trattiene il suddetto esemplare n. 1 fino a completo regolamento e, qualora questo non abbia luogo entro i termini stabiliti, si attiene a quanto previsto in materia di segnalazioni di inadempienza.

C) Regolamenti anticipati di esportazioni

Quando il regolamento valutario ha luogo prima dell'esportazione della merce, la banca richiesta dell'operazione, effettuati gli accertamenti sulla documentazione connessa all'operazione stessa, di cui al precedente par. 7):

1) all'atto del regolamento notifica all'Ufficio l'avvenuto regolamento mediante emissione di un Mod. B Esport, secondo le modalità di cui ai precedenti par. 4) e 5) e tiene in evidenza i fogli 1 e 2 del Mod. B Esport. In caso di mancata esportazione delle merci, cui il modulo stesso fa riferimento, entro i termini originari o prorogati previsti da autorizzazione generale o particolare, si attiene alle disposizioni vigenti in materia di segnalazioni di inadempienza;

2) all'atto del rilascio del Mod. A Esport che, nel caso di operazione domiciliata deve, salvo diversa autorizzazione, essere effettuato dalla stessa banca che ha emesso il Mod. B Esport:

   — indica nello spazio « Note » del modulo stesso (in tutti gli esemplari) gli estremi del Mod. B Esport in precedenza emesso; nel caso di regolamento parziale ne fa annotazione nell'apposito spazio sulla facciata posteriore di ciascun esemplare e, per il regolamento a saldo, in quello posto sulla facciata anteriore;

— invita l'operatore ad effettuare l'esportazione entro i termini stabiliti (originari o prorogati) da autorizzazione generale o particolare.

L'esemplare n. 4 del modulo valutario è tenuto in evidenza dalla banca in attesa che le pervengano gli esemplari nn. 1 e 2 a comprova dell'avvenuta esportazione (1), i cui estremi, unitamente a quelli delle relative bollette doganali, devono essere annotati a tergo dei corrispondenti Modd. B Esport; qualora l'esportazione totale non abbia luogo entro i termini stabiliti, la banca si attiene a quanto previsto in materia di segnalazioni di inadempienza.

D) Regolamenti posticipati di esportazioni

Quando il regolamento valutario ha luogo dopo l'esportazione della merce, la banca richiesta dell'operazione, effettuati gli accertamenti sulla documentazione connessa alla operazione stessa di cui al precedente par. 7):

— controlla, sulla scorta degli esemplari dei moduli valutari (Modd. A Esport o A Esport « Proc. spec. ») vistati dalla dogana, che l'esportazione della merce cui il regolamento si riferisce sia realmente avvenuta (1). Il regolamento può aver luogo anche in mancanza dei moduli valutari e dei certificati doganali, previo rilascio da parte dell'esportatore di una dichiarazione attestante i motivi che ostano all'esibizione di tali documenti e con impegno di presentarli non appena in grado, ferma restando l'osservanza delle disposizioni vigenti in caso di inadempienza per mancata restituzione (2). Qualora la banca che riceve il pagamento dall'estero è diversa da quella che ha emesso il modulo valutario, deve farsi fornire da quest'ultima i dati relativi all'esportazione cui il regolamento stesso si riferisce, da riportare sul Mod. B Esport « pro-forma » previsto al precedente par. 5) (il foglio 2 di detto modulo « pro-forma » deve essere tempestivamente rimesso alla banca che ha rilasciato il modulo valutario);

— accerta che il regolamento avvenga entro i termini rimessi alla propria competenza, indipendentemente dalla data indicata alla voce « scadenza impegno », o entro il termine previsto da autorizzazione particolare oppure infine entro il termine fissato da eventuali proroghe (cfr. precedente par. 11); ovviamente il regolamento può essere effettuato anche prima dei termini suddetti;

— annota, in caso di regolamento totale, l'esemplare n. 1 del (o dei) Mod. A Esport ordinario o di procedura speciale e ne fa rimessa all'Ufficio salvo quanto prescritto per le operazioni domiciliate: in caso di regolamenti parziali (da annotare di volta in volta nell'apposito spazio sulla facciata posteriore di ciascun esemplare e per il regolamento a saldo, in quello posto sulla facciata anteriore dei moduli stessi), trattiene il suddetto esemplare n. 1 fino a completo regolamento e, qualora questo non abbia luogo entro i termini stabiliti, si attiene a quanto previsto in materia di segnalaizoni di inadempienza.

---

(1) In caso di smarrimento degli esemplari 1 e 2, confronta nota (1), pag. 25.
(2) Le stesse disposizioni valgono anche nel caso di esportazioni eseguite senza formalità valutarie, qualora l'esportatore, all'atto del regolamento, non sia in grado di esibire la fattura vistata dalla Dogana.

13) CONTROLLO DELLE BANCHE SULL'OSSERVANZA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DAGLI OPERATORI

Una volta posti in essere i moduli valutari o di notifica, le banche sono tenute a controllare, sotto la loro diretta responsabilità, che le operazioni di importazione o di esportazione nonchè quelle del loro regolamento abbiano luogo — salvo quanto previsto al successivo capoverso e al par. 11-B) — entro i termini stabiliti e cioè che il regolamento valutario sia effettuato secondo gli impegni assunti ed alla data di scadenza indicata sui moduli stessi e che l'importazione o l'esportazione sia perfezionata alla data indicata sui Modd. B Import o Esport, oppure, nei casi in cui detti moduli non devono essere compilati, alle date risultanti dalle evidenze della banca.

Il controllo circa gli adempimenti degli impegni assunti dagli operatori con scadenza inferiore a quella prevista al precedente par. 11), è effettuato il giorno successivo al previsto termine massimo affidato alla competenza delle banche.

Gli stessi obblighi di controllo incombono alle banche, per le operazioni assistite da Modd. A Import o Esport « Proc. spec. », sebbene esse non siano intervenute nella compilazione, dal momento della ricezione degli esemplari vistati dalla dogana.

Ai fini del perfezionamento delle operazioni, il controllo da parte delle banche ha luogo, giusta gli schemi in appresso, mediante accoppiamento dei diversi esemplari dei moduli valutari e di notifica che devono essere reciprocamente annotati dei relativi estremi, ferme restando le disposizioni di cui al precedente par. 11-D) nonchè quelle in materia di segnalazioni di inadempienza.

Nei seguenti schemi non figurano alla colonna « Perfezionamento » gli esemplari 1 delle denunce e benestare bancari, in quanto gli stessi devono dalla banca essere inviati all'Ufficio salvo quanto prescritto per le operazioni « domiciliate ».

A) Controllo dell'adempimento degli impegni – IMPORTAZIONI

OPERAZIONI	EVIDENZA	PERFEZIONAMENTO
Importazioni (in definitiva o temporanea):		
— con regolamento anticipato: *a)* eseguibili con Mod. A Import (1);	— Mod. B Import (foglio 1) e, successivamente, anche Mod. A Import (esemplare 4);	Mod. A Import (esemplare 2) vistato dalla dogana;
b) eseguibili con Mod. A Import « Procedura Speciale » (1);	— Mod. B Import (foglio 1);	Mod. A Import « Proc. Spec. » (esemplare 2) vistato dalla dogana;
— con regolamento posticipato: *a)* eseguite con Mod. A Import (1);	— Mod. A Import (esemplare 4 e, successivamente, esemplare 2 vistato dalla dogana);	annotazione sul Mod. A Import (esemplare 2) vistato dalla dogana, dell'avvenuto regolamento valutario;
b) eseguite con Mod. A Import « Procedura Speciale » (1);	— Mod. A Import « Proc. Spec. » (esemplare 2) vistato dalla dogana;	annotazione sul Mod. A Import « Proc. Spec. » (esemplare 2) dell'avvenuto regolamento valutario;
Importazioni (in definitiva): — « franco valuta »;	— Mod. A Import-RA o A Import (esemplare 4);	Mod. A Import-RA o A Import (esemplare 2) vistato dalla dogana;

(1) Per le operazioni assistite da finanziamento in valuta, precisare nello spazio riservato alle Note « Fondi provenienti da finanziamento ».

OPERAZIONI	EVIDENZA	PERFEZIONAMENTO
Esportazioni (in definitiva):		
— « franco valuta »;	— Mod. A Esport-RA o A Esport (esemplare 4);	Mod. A Esport-RA o A Esport (esemplare 2) vistato dalla dogana.
Esportazioni (in temporanea comprese quelle per la lavorazione) — « senza regolamento »;	— Mod. A Esport-RA (esemplare 4 e, successivamente, esemplare 2, vistato dalla dogana);	annotazione sul Mod. A Esport-RA (esemplare 2) vistato dalla dogana, a seconda dei casi: — degli estremi del Mod. A Import-RA vistato dalla dogana comprovante l'avvenuta reimportazione oppure — della trasformazione in definitiva della T.E. con indicazione: *(i)* se « franco valuta », degli estremi dell'autorizzazione ministeriale, quando prescritta; *(ii)* se con regolamento, degli estremi dell'avvenuto regolamento e di quelli dell'autorizzazione ministeriale, quando prescritta.

Cap. II - IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI IN DEFINITIVA

1°) IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI CON REGOLAMENTO VALUTARIO

Le importazioni ed esportazioni in definitiva con regolamento valutario, di merci di valore fino a Lit. 5 milioni come pure le riesportazioni e reimportazioni di valore compreso nel predetto limite. sono effettuate senza formalità valutarie, fermo restando l'obbligo della presentazione in dogana dell'autorizzazione ministeriale, se le merci sono « a licenza ».

Le importazioni e le esportazioni di valore superiore a Lit. 5 milioni sono effettuate con presentazione in dogana di denuncia e benestare bancario ordinario o di « Procedura speciale » cfr. Cap. I e dell'autorizzazione ministeriale se le merci sono « a licenza ».

N.B. – Le esportazioni di prodotti ottenuti mediante lavorazione di materie prime acquistate in Italia da committenti esteri possono essere effettuate anche con due o più benestare bancari intestati rispettivamente alle ditte fornitrici delle materie prime, a quelle intervenute nelle lavorazioni ed alle imprese esportatrici dei prodotti finiti. Detti moduli, accompagnati dalle relative fatture e dall'autorizzazione ministeriale se i prodotti sono « a licenza », devono essere esibiti contemporaneamente presso la stessa dogana.

A) RIESPORTAZIONE di:

a) merci estere che vengono rispedite per restituzione o sostituzione:
Mod. A Esport ordinario (1) o di « Procedura speciale » con impegno di regolamento quando la riesportazione ha luogo verso lo stesso paese di provenienza della merce oggetto della riesportazione oppure verso paese diverso e la merce è in questo caso « a dogana ».
Se la riesportazione ha luogo verso paese diverso da quello di provenienza e la merce oggetto della riesportazione è « a licenza », previa autorizzazione di Mincomes;

b) merci nazionali che vengono spedite in sostituzione di altre restituite dall'importatore estero perchè risultate avariate, difettose o non conformi all'ordinazione.
Si applicano le stesse disposizioni di cui alla premessa al presente Titolo per le esportazioni in definitiva.

N.B. – Sul modulo valutario di riesportazione devono essere riportati gli estremi del precedente modulo valutario d'importazione o di reimportazione di merci nazionali non ammesse alla franchigia doganale oppure gli estremi della precedente bolletta doganale di reimportazione di merci ammesse alla franchigia doganale; inoltre, a riesportazione avvenuta, alla banca intervenuta nell'operazione originaria, devono essere comunicati gli estremi del modulo valutario di riesportazione.

B) REIMPORTAZIONE di:

a) merci nazionali che vengono reimportate per restituzione o per sostituzione:

i) ammesse alla franchigia doganale	senza formalità valutarie (cfr. punto 30 - Allegato 3);
ii) non ammesse alla franchigia doganale	Mod. A Import ordinario o di « Procedura speciale » con impegno di regolamento;

(1) Mod. A Esport « barrato » senza impegno di regolamento se la merce non è stata ancora importata, fermi restando gli obblighi connessi agli eventuali pagamenti anticipati notificati con Modd. B Import.

2) Le importazioni in temporanea senza regolamento sono effettuate con emissione di denuncia e benestare bancario ordinario o di « Procedura speciale » e, se di valore non superiore a Lit. 5 milioni sono esenti da formalità valutarie, fermo restando in entrambi i casi l'obbligo della presentazione in dogana dell'autorizzazione ministeriale, quando prescritta, i cui estremi devono essere riportati sul modulo valutario (1).

Ai fini del controllo delle importazioni in temporanea senza regolamento le banche emittenti dei moduli valutari di T.I.:

— trattengono l'esemplare n. 1 del modulo di T.I., vistato dalla dogana, fino a quando non sia pervenuto l'esemplare n. 1 del Mod. A Esport attestante l'avvenuta riesportazione della merce o la relativa comunicazione di altra banca intervenuta nella riesportazione;

— annotano, su entrambi i moduli, nello spazio riservato al « Regolamento », i correlativi estremi (numero e data) che consentano il collegamento dell' originaria operazione di T. I. con quella successiva di riesportazione;

— inviano all'Ufficio, a chiusura dell'operazione, gli esemplari n. 1 dei detti moduli valutari.

Quando un' importazione in temporanea senza regolamento è trasformata in definitiva, con l'osservanza delle norme di cui al successivo par. C), deve essere fatta annotazione della trasformazione stessa. nello spazio riservato al « Regolamento », sull'esemplare n. 1 del modulo valutario di T.I. vistato dalla dogana, prima di farne invio all'Ufficio, indicando:

— se l'operazione ha luogo « franco valuta », gli estremi dell'autorizzazione ministeriale, per le merci « a licenza »;

— se l'operazione ha luogo con regolamento, gli estremi dell'avvenuto regolamento e quelli dell'autorizzazione ministeriale, per le merci « a licenza ».

Qualora alla scadenza (originaria o prorogata) dei termini delle bollette doganali di T.I. senza regolamento l'operazione non abbia trovato il suo perfezionamento, mediante riesportazione della merce o con trasformazione in definitiva, le banche — previo accertamento presso la competente dogana che la bolletta di T.I. non abbia fruito di proroga — si attengono a quanto previsto in materia di segnalazioni di inadempienza, comunicando inoltre lo stato dell'operazione e rimettendo i documenti giustificativi esibiti dall'operatore.

La T.I. di natanti è soggetta anche alle particolari disposizioni di cui al Cap. IV.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle importazioni in temporanea a titolo di speciale agevolazione per il traffico internazionale (1) (2).

La riesportazione di merci importate in temporanea senza regolamento deve essere effettuata con l'osservanza delle modalità di cui allo schema in appresso. In particolare le banche devono curare che vengano indicati sui moduli valutari relativi alle riesportazioni estremi e riferimenti che consentano di identificare la precedente avvenuta operazione di T.I. senza regolamento ed inoltre dare notizia dell'avvenuta riesportazione alla banca eventualmente intervenuta nell'operazione di T.I., ferme restando le norme e le cautele da osservare in sede di rilascio di moduli valutari e di regolamento quando questo ha luogo.

---

(1) L'importazione in temporanea e la successiva riesportazione senza regolamento di determinate merci elencate nell'Allegato 3 (punto 31) è consentita senza formalità valutarie e senza autorizzazione ministeriale, alle particolari condizioni previste nell'Allegato stesso.
La T.I. « senza regolamento » di merci destinate ad essere esposte durante le manifestazioni fieristiche in Italia è ammessa dalle dogane senza formalità valutarie anche se le merci stesse siano destinate ad espositori esteri.
La riesportazione verso qualsiasi Paese di dette merci ha luogo senza formalità valutarie con presentazione in dogana della licenza ministeriale nel solo caso in cui le merci siano comprese nella Tabella Esport e la riesportazione avvenga verso un Paese diverso da quello di provenienza.
Per l'eventuale trasformazione in definitiva, con o senza regolamento, della T.I. delle merci esposte devono essere assolte le prescritte formalità valutarie.

(2) Cfr. nota (1), pag. 38.

B) IMPORTAZIONI TEMPORANEE PER LA LAVORAZIONE (COMPRESE LE RIPARAZIONI) PER CONTO DI COMMITTENTI ESTERI – RIESPORTAZIONI (1)

Le temporanee importazioni di merci destinate a lavorazione « per conto » differiscono dalle temporanee importazioni « in proprio » poichè nel primo caso le merci stesse ed i relativi prodotti ottenuti dalla lavorazione sono e rimangono di proprietà dell'estero, eccetto le merci nazionali eventualmente aggiunte.

Le importazioni in temporanea per la lavorazione devono trovare il loro perfezionamento — mediante riesportazione della merce oppure con trasformazione in definitiva — entro i termini (originari o prorogati) fissati nelle relative bollette doganali.

Qualora alla scadenza (originaria o prorogata) dei termini delle bollette doganali di T.I. per la lavorazione, l'operazione non abbia trovato il suo perfezionamento, le banche si attengono a quanto previsto in materia di segnalazioni di inadempienza comunicando inoltre lo stato dell'operazione e rimettendo i documenti giustificativi esibiti dall'operatore.

Le operazioni di valore superiore a Lit. 5 milioni sono effettuate, all'importazione ed alla riesportazione, con benestare bancario ordinario o di « Procedura speciale » (Mod. A Import o Mod. A Esport) sul quale devono essere riportati: gli estremi della autorizzazione ministeriale quando prescritta, il valore delle merci a titolo indicativo, l'annotazione « non dà luogo a cessione di valuta » e l'ammontare dell'eventuale compenso di lavorazione. Per l'eventuale trasformazione in definitiva valgono le norme di cui al successivo par. C.

Non è consentito il rilascio di un solo modulo valutario a fronte di più autorizzazioni di T.I. riguardanti lo stesso operatore.

Ferme restando le norme e le cautele da osservare in sede di rilascio di moduli valutari e di regolamento quando questo ha luogo, le banche devono curare che vengano indicati sui moduli valutari relativi alle riesportazioni estremi e riferimenti che consentano di identificare l'operazione di temporanea importazione. Inoltre, le banche emittenti dei moduli di T.I.:

— trattengono l'esemplare n. 1 di detto modulo, vistato dalla dogana, fino a quando non sia pervenuto l'esemplare n. 1 del modulo attestante l'avvenuta riesportazione della merce (nel caso in cui i moduli valutari di T.I. e quelli di riesportazione siano emessi da banche diverse, la banca intervenuta nell'operazione di riesportazione deve comunicare all'altra banca l'avvenuta riesportazione della merce);

— inviano all'Ufficio l'esemplare n. 1 del modulo di T.I. dopo avere annotato sullo stesso nello spazio riservato al « Regolamento », gli estremi del modulo di riesportazione.

Il compenso per le lavorazioni eseguite deve essere corrisposto nella misura stabilita dalla relativa autorizzazione di T.I. oppure, qualora questa non sia stata stabilita, in misura congrua risultante da idonea documentazione che ne giustifichi la misura stessa. Quando la congruità del compenso deve essere attestata da dichiarazione rilasciata dall'Ente competente, questa deve essere presentata, all'atto della richiesta del rilascio del Mod. A Esport, alla banca, che la trattiene in atti.

---

(1) Per le merci di cui all'Allegato 8, osservate comunque le disposizioni di cui all'Allegato medesimo.

Qualora alla scadenza (originaria o prorogata) dei termini delle bollette doganali di T.E., l'operazione non abbia trovato il suo perfezionamento, mediante reimportazione della merce o con trasformazione in definitiva, le Rappresentanze dell'Ufficio si attengono a quanto previsto in materia di segnalazioni di inadempienza.

Ai fini dell'evidenza degli impegni, la Rappresentanza dell'Ufficio emittente del Mod. A Esport/RA :

— è tenuta ad indicare sul modulo valutario di T.E. il valore della merce per l'eventualità che, in caso di mancata reimportazione, debba essere fatto valere l'impegno di regolamento nelle forme stabilite per le esportazioni in definitiva, che l'operatore assume con la firma della dichiarazione contenuta sul modulo stesso;

— trattiene l'esemplare n. 1 del detto modulo, vistato dalla dogana, fino a quando non le sia pervenuto l'esemplare n. 1 del Mod. A Import/RA attestante l'avvenuta reimportazione della merce;

— annota, su entrambi i moduli, nello spazio riservato al « Regolamento », i correlativi estremi (numero e data) che consentano il collegamento dell'originaria operazione di T.E. con quella successiva di reimportazione;

— invia all'Ufficio gli esemplari n. 1 dei detti moduli valutari.

Quando una esportazione in temporanea è trasformata in definitiva, con l'osservanza delle norme di cui al successivo par. B), deve essere fatta annotazione della trasformazione stessa nello spazio riservato al « Regolamento » sull'esemplare n. 1 del modulo valutario di T.E. vistato dalla dogana, prima di farne invio all'Ufficio, indicando:

— se l'operazione ha luogo « franco-valuta », gli estremi dell' autorizzazione ministeriale per le merci « a licenza »;

— se l'operazione ha luogo con regolamento, gli estremi dell' avvenuto regolamento e quelli dell'autorizzazione ministeriale per le merci « a licenza ».

Nelle esportazioni in temporanea per la lavorazione (comprese le riparazioni), il compenso di lavorazione (sia per lavorazioni eseguite che da eseguire) deve essere corrisposto nella misura stabilita dalla relativa autorizzazione di T.E. oppure, qualora la stessa non sia stata stabilita, in misura congrua risultante da idonea documentazione che ne giustifichi la misura stessa. In relazione a ciò, il modulo valutario di reimportazione deve contenere una dichiarazione dalla quale risulti se la lavorazione è avvenuta a titolo gratuito oppure a pagamento; in quest'ultimo caso detta dichiarazione deve essere completata con l' indicazione del compenso spettante alla ditta estera.

Il compenso alla ditta estera può essere corrisposto anche mediante cessione di una quota parte della merce data in lavorazione o dei prodotti della lavorazione oppure di tutti o parte dei sottoprodotti, solo se tale forma di corresponsione è prevista nella autorizzazione di T.E. (originaria o modificata). Il valore della merce trattenuta per compenso deve essere determinato in base al valore (di mercato) attribuito alla merce stessa all'atto dell'operazione, se trattasi di trattenuta di quota parte della merce esportata per la lavorazione, e negli altri casi in base al valore effettivo di mercato dei prodotti o dei sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione.

II°) PROVVEDITORIE MARITTIME

I provveditori marittimi, titolari o meno di « conto autorizzato in valuta », hanno facoltà di costituire — in appositi magazzini situati in punto o deposito franco oppure in magazzini comunque sotto vigilanza doganale — scorte di merci da destinare a forniture di bordo a navi nazionali ed estere, come indicato negli schemi in appresso.

Sono considerate, ai fini delle presenti disposizioni:

— navi nazionali, le navi di qualsiasi bandiera gestite da « residenti »;

— navi estere, le navi di qualsiasi bandiera gestite da « non residenti ».

Le presenti disposizioni trovano applicazione anche per forniture di bordo ad aerei nazionali ed esteri, intesi per tali gli aerei appartenenti rispettivamente a « residenti » o a « non residenti ».

In particolare le esportazioni senza regolamento di generi alimentari che le società nazionali di navigazione aerea effettuano, documentandone la necessità, per la costituzione di scorte presso scali aerei in territorio estero, hanno luogo su presentazione in dogana di Mod. A Esport/RA rilasciato dalla competente Rappresentanza dell'Ufficio.

I provveditori marittimi che siano titolari di « conto autorizzato in valuta » fruiscono delle stesse agevolazioni in materia di arbitraggi previste per le operazioni di transito effettuate da transitari abituali (cfr. Cap. V, par. 1).

Ferma restando l'autorizzazione ministeriale nel caso di merci « a licenza », l'importazione in franchigia doganale, da parte di provveditori, di merci destinate a Rappresentanze diplomatiche estere come pure ad Organismi NATO in Italia è subordinata alla presentazione in Dogana di « dichiarazione » — rilasciata dalla banca agente tramite la quale avviene il regolamento della fornitura — attestante che il regolamento stesso è stato o sarà effettuato in valuta di conto valutario oppure in lire mediante addebitamento, rispettivamente, nei conti speciali intestati alle Rappresentanze Diplomatiche o dei conti speciali intestati agli Organismi NATO (cfr. Circolare n. 1 del 31 agosto 1981).

Nel caso di regolamento successivo al rilascio della « dichiarazione » le banche interessate devono accertare , sotto la loro diretta responsabilità, che il regolamento stesso avvenga nei modi predetti.

A) FORNITURE CON MERCI NAZIONALI O NAZIONALIZZATE

a) Navi nazionali

SCORTE DI	MODALITA' DELLA FORNITURA
merci nazionali o nazionalizzate — anche se introdotte in cantine vigilate — nonché merci prelevate da magazzini doganali e vincolate all'importazione, da destinare a provviste e dotazioni di bordo a navi nazionali. L'introduzione nei magazzini doganalmente vigilati è esente da formalità valutarie. Per l'introduzione nelle cantine vigilate e nei magazzini doganali vedi Cap. VI, par. 7 e par. 8;	senza licenza e senza formalità valutarie. (cfr. Allegato 4, punto 17-a). Il regolamento è effettuato in lire italiane.

b) Navi estere

SCORTE DI	MODALITA' DELLA FORNITURA
merci nazionali o nazionalizzate — anche se introdotte in cantine vigilate — da destinare a provviste e dotazioni di bordo di navi estere. L'introduzione nei magazzini doganalmente vigilati è esente da formalità valutarie. Per l'introduzione nelle cantine vigilate vedi Cap. VI, par. 7:	Mod. A Esport ordinario o di « Procedura speciale », con impegno di regolamento. Le forniture di tabacchi nazionali a navi estere hanno luogo con le suddette modalità; il regolamento all'Amministrazione dei Monopoli di Stato ha luogo in lire italiane, da parte del provveditore, all'atto del prelievo. Per forniture di merci di prima necessità (alimentari), il provveditore, sul modulo valutario, può prescindere dalla indicazione specifica, delle merci, purchè il valore non sia superiore a Lit. 10.000.000 o controvalore in altra valuta.

segue: **B) Riparazioni di navi battenti bandiera estera**

	MODALITA'
2) Esportazione di materiali e pezzi di ricambio, destinati alla riparazione di navi battenti bandiera estera in porti esteri, considerati:	
a) a « dogana »	— Mod. A Esport ordinario o di « Procedura speciale », con regolamento; — Mod. A Esport/RA senza regolamento — se la riparazione è a carico di cantieri nazionali — rilasciato dalla Rappresentanza dell' Ufficio presso la Banca d'Italia territorialmente competente rispetto alla residenza dell'operatore:
b) a « licenza »	*(i)* d' iniziativa, semprechè il valore delle merci da impiegare nella riparazione non superi Lit. 10.000.000; *(ii)* previa autorizzazione di Mincomes, negli altri casi; Mod. A Esport ordinario o di « Procedura speciale » sul quale devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione di Mincomes.

C) RIPARAZIONI DI NAVI BATTENTI BANDIERA ITALIANA

	MODALITA'
1) Imbarco di materiali e pezzi di ricambio per la riparazione di navi battenti bandiera italiana dislocate in acque nazionali	senza formalità valutarie (cfr. Allegato 4, punto 17-b).
2) Esportazione di materiali e pezzi di ricambio destinati alla riparazione di navi battenti bandiera italiana in porti esteri	Mod. A Esport/RA rilasciato dalla Rappresentanza dell'Ufficio presso la Banca d'Italia territorialmente competente rispetto alla residenza dell'operatore, senza limite di valore e senza regolamento. Nei casi di particolare urgenza le dogane possono consentire l'esportazione dei materiali di cui trattasi, per un valore massimo di Lit. 50.000.000 con presentazione di Mod. A Esport di « Procedura Speciale » invece del previsto Mod. A Esport/RA. L'operatore interessato, in tale caso, deve provvedere a rimettere i fogli 1 e 2 del Modulo di « Procedura Speciale » , così utilizzato, alla banca che ha consegnato il modulo, la quale li trasmette immediatamente alla Rappresentanza dell'Ufficio territorialmente competente rispetto alla residenza dell'operatore con le opportune annotazioni nello spazio note.

E) ALTRE OPERAZIONI CONNESSE CON L'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE

	MODALITA'
1) Importazioni di provviste di bordo sbarcate da navi nazionali (eccedenze di cambusa)	Mod. A Import/RA rilasciato dalla filiale della Banca d'Italia, territorialmente competente rispetto alla residenza dell'operatore. — senza limite di valore, quando le provviste sono sbarcate per disarmo della nave, riparazioni prolungate o cambio di linea, semprechè tali circostanze siano documentate con attestazioni rilasciate dalle Autorità portuali; — entro il limite del 10% (calcolato facendo riferimento al prezzo di acquisto all'estero delle provviste) del valore documentato delle provviste imbarcate durante il viaggio dall'armatore o dal provveditore-appaltatore della nave, quando si tratti di normali eccedenze di cambusa. Il reimbarco delle eccedenze di cambusa ha luogo con le modalità previste allo schema A), lett. *a*) e *b*), del precedente Titolo II°.
2) Acquisto di materiali da parte di armatori nazionali in porti esteri per dotazioni di bordo o per riparazioni di navi di proprietà di armatore nazionale, oppure di navi battenti bandiera estera ma gestite da armatore nazionale in base a contratto di noleggio preventivamente autorizzato quando così prescritto dalle norme vigenti.	— in facoltà dell'armatore, con utilizzo di disponibilità del conto autorizzato (Italia o Estero) dell'armatore stesso. La documentazione giustificativa degli acquisti in parola è rappresentata dalla fattura e dalla dichiarazione del capitano della nave (oppure da estratto del giornale nautico) rilasciata, in nome e per conto dell'armatore, attestante l'effettivo imbarco ed impiego del materiale per gli scopi per cui è stato acquistato. (Per quanto concerne gli esborsi relativi alla riparazione di navi, confrontare le disposizioni di cui alla Circolare U.I.C. n. 1 del 31-8-1981).
3) Trasbordo di materiali di dotazione o di armamento fra navi italiane appartenenti allo stesso o a diversi armatori o compagnie armatoriali.	senza formalità valutarie.
4) Esportazioni di merci da destinare a provviste e/o dotazioni di bordo di navi nazionali in porti esteri	Mod. A Esport/RA, rilasciato dalla Rappresentanza dell'Ufficio presso la Banca d'Italia territorialmente competente rispetto alla sede legale o amministrativa della compagnia di navigazione interessata. In tali casi le Rappresentanze dell'Ufficio possono rilasciare d'iniziativa i moduli valutari semprechè l'operazione richiesta, cumulata con altre della stessa specie effettuate nel trimestre solare non superi il limite di valore di Lit. 250.000.000; qualora non ricorrano le condizioni predette, il rilascio dei benestare è subordinato alla preventiva autorizzazione di Mincomes. Le disposizioni di cui sopra sono applicabili anche alle merci estere già regolate ed introdotte nei magazzini doganali con destinazione a provviste di bordo.

Le predette operazioni devono trovare il proprio perfezionamento valutario (introito o esito a seconda che il pagamento all'estero della merce abbia preceduto o seguito quello della rivendita della merce stessa):

a) quando il pagamento all'estero della merce precede il ricavo della rivendita della merce stessa ed avviene:

1 – mediante utilizzo di disponibilità della gestione valutaria italiana:

— entro 120 gg. dall'esborso, d'iniziativa;

— oltre 120 gg. e fino a 360 gg. dall'esborso, previa autorizzazione dell'Ufficio (d'iniziativa bancaria se il valore dell'operazione non supera il ctv. di Lit. 5 milioni);

— oltre 360 gg., previa autorizzazione del Mincomes.

Il regolamento a favore dell'estero dovrà essere effettuato con valuta derivante da finanziamento concesso da banca abilitata e dovrà essere prestata la cauzione o la sostitutiva fidejussione di cui agli artt. 13 e 14 del D.M. 12-3-1981.

2 – mediante utilizzo di disponibilità di « conto autorizzato per il commercio di transito »:

— entro 360 gg. dall'esborso, d'iniziativa;

— oltre 360 gg. previa autorizzazione di Mincomes.

b) quando il pagamento all'estero della merce è successivo al ricavo della rivendita della merce stessa (indipendentemente che detto ricavo sia stato accreditato in « conto autorizzato per il commercio di transito » o in « conto di attesa commercio di transito » oppure ceduto ai sensi dell'art. 23 del D.M. 12-3-1981):

— entro 360 gg. dall'introito, d'iniziativa;

— oltre 360 gg., previa autorizzazione di Mincomes.

Eventuali proroghe, da richiedere entro i termini di validità degli impegni, sono concesse dall'Ufficio fino a 360 gg. dall'esborso per le operazioni di cui al punto *a)*; da Mincomes negli altri casi.

Per l'attuazione delle operazioni — salvo che non sia diversamente disposto mediante particolari istruzioni impartite alle banche — devono essere osservate le norme riportate in appresso.

Per le operazioni di transito sottoposte a preventiva autorizzazione ministeriale o dell'Ufficio, oppure delle Rappresentanze di quest'ultimo, le domande, che gli operatori sono tenuti ad inoltrare per il tramite della banca abilitata prescelta per il regolamento dell'operazione, devono contenere in particolare le seguenti indicazioni:

— quantità, qualità e valore della merce;

— voce della tariffa doganale;

— paese di provenienza e cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo del fornitore estero;

— paese di destinazione e cognome e nome, o ragione sociale ed indirizzo dell'acquirente estero;

— valuta di regolamento dell'acquisto e della vendita della merce;

— termini di consegna della merce;

— condizioni di pagamento pattuite in acquisto e vendita della merce;

— ogni eventuale ulteriore elemento utile ai fini dell'esame della richiesta.

Per merci originariamente destinate al transito e successivamente utilizzate per bunkeraggi e provviste di bordo valgono le norme previste nel precedente capitolo IV.

Segnalazioni

La Banca prescelta dall'operatore occasionale deve segnalare all'Ufficio (Servizio Elaborazioni Statistiche) ciascuna operazione non appena questa abbia trovato il proprio perfezionamento valutario, a mezzo Mod. 1 Trans.

Modalità per l'esecuzione delle operazioni

Per l'esecuzione delle operazioni valgono le norme riportate negli schemi del successivo paragrafo 3).

2) OPERAZIONI DI TRANSITO EFFETTUATE DA TRANSITARI OCCASIONALI

Possono essere effettuate, da parte di transitari occasionali (non titolari di conto autorizzato), operazioni di acquisto e di rivendita di merce all'estero, con l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo paragrafo 3.

Il regolamento delle operazioni di cui trattasi può essere effettuato:

a) con valuta derivante dalla rivendita all'estero della merce ed accreditata in « conto di attesa commercio di transito » acceso presso Banca Abilitata.

In tal caso, ai fini del pagamento del costo della merce all'origine e delle spese accessorie, le banche possono procedere, su richiesta del transitario, alla conversione in altra valuta, con contropartita sul mercato dei conti valutari, delle valute di conto valutario e delle lire di « conto estero » provenienti dalla rivendita delle merci, a condizione che per la conversione siano osservate le disposizioni previste al precedente paragrafo 1) del presente capitolo sotto il titolo « Arbitraggi » (primo capoverso).

b) con valuta della gestione valutaria italiana.
In tal caso, qualora l'esborso in questione preceda l'introito, si applicano le disposizioni di cui al punto a/1 delle Disp. Generali al presente Capitolo.

Il ricavo della rivendita della merce, nel caso sub *b)*, e l'utile di transito nel caso sub *a)*, devono essere negoziati a norma delle vigenti disposizioni.

N.B. - Le operazioni di transito effettuate da transitari occasionali, consistenti in acquisti di merci all'estero per integrare forniture di ditte italiane a ditte estere con regolamento oltre i termini di iniziativa bancaria, possono essere regolate, per quanto concerne la rivendita, nell'ambito delle forniture medesime (o collateralmente) semprechè esse siano espressamente previste nelle autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio (1) o da Mincomes, secondo le rispettive competenze, per l'esecuzione delle forniture. (Ai fini delle segnalazioni, le banche non appena eseguito il pagamento della merce acquistata in transito, devono rimettere all'Ufficio il Mod. 100 Esp. ed il Mod. 1 Trans., annotando alla voce « Introiti » che il regolamento della rivendita ha luogo nel quadro della determinata fornitura secondo le modalità previste nella autorizzazione all'uopo rilasciata di cui devono essere riportati gli estremi).

Qualora non si verifichino le condizioni predette, cioè quando l'autorizzazione alla fornitura non preveda l'inserimento di merci in transito oppure quando le merci in transito siano da inserire in forniture con regolamento nei termini di iniziativa bancaria, le operazioni di transito devono essere effettuate con l'osservanza delle disposizioni di carattere generale.

Per il regolamento delle operazioni di acquisto a valere sulla gestione valutaria italiana, le banche devono adottare le cautele previste dalle norme vigenti per i pagamenti anticipati a fronte di importazioni di merci (prestazione della cauzione o della sostitutiva fidejussione bancaria). Per la liberazione della cauzione o della sostitutiva fidejussione bancaria si applicano, per analogia, le disposizioni di cui al Cap. I - par. 12-A.

(1) In ogni caso, quando il valore della merce in transito da inserire nella fornitura superi il 20% del valore globale della fornitura medesima, l'operazione è subordinata all'autorizzazione di Mincomes, a meno che la merce in transito, pur superando in valore la predetta percentuale, sia regolata all'acquisto con somme anticipate dall'acquirente estero.

con l'intesa che i termini entro i quali devono essere chiuse le operazioni decorrono dalla data del pagamento (parziale o totale) della merce destinata all'importazione. anche se con valuta anticipata da banca italiana per finanziamento accordato.

6) IMPORTAZIONE DI MERCI ORIGINARIAMENTE DESTINATE AL TRANSITO

E' consentito ai transitari nazionali, titolari di « conto autorizzato in valuta per il commercio di transito ». di destinare all'importazione in Italia merci estere originariamente destinate al transito.

Per l'esecuzione di dette operazioni devono essere osservate le seguenti norme:

a) l'importazione deve avvenire con l'osservanza delle disposizioni che regolano gli scambi con l'estero. nessuna sostanziale differenza esistendo tra le operazioni in parola concluse con venditore residente in Italia e quelle normalmente effettuate con venditore residente all'estero;

b) le merci oggetto della concessione sono quelle che, in base alle vigenti disposizioni, tenuto conto della loro origine, possono essere importate a dogana oppure a licenza; sono tuttavia escluse le merci che. nei magazzini del Deposito o Punto Franco. hanno subito una trasformazione industriale che renda impossibile o almeno difficile l'accertamento dell'origine. L'origine della merce, dichiarata dalle parti alla banca incaricata delle operazioni valutarie connesse all'importazione, è accertata, nei modi prescritti, in sede doganale;

c) l'importatore, all'atto in cui chiede l'intervento alla banca per il regolamento valutario dell'operazione o per il rilascio del Mod. A Import (da compilarsi con gli adattamenti di cui alla successiva lettera *g)*, deve:

— precisare le caratteristiche della merce acquistata (qualità, quantità, ecc.) e presentare la documentazione relativa (autorizzazione ministeriale se trattasi di merce a licenza, contratto d'acquisto oppure fattura definitiva o pro-forma emessa dal transitario, sulla quale dovrà risultare l'origine della merce, ecc.);

— indicare la banca presso la quale il transitario fornitore della merce intrattiene il proprio conto autorizzato in valuta;

d) la banca incaricata dello svolgimento delle operazioni valutarie per conto dell'importatore consente, con l'osservanza delle norme vigenti, l'utilizzo dei fondi di conto valutario ai fini del reintegro (1) del conto autorizzato del transitario. Il trapasso delle disponibilità a favore del transitario venditore — in conformità delle clausole contrattuali di pagamento della merce — può avvenire soltanto con bonifico per conto del transitario alla banca che intrattiene il relativo conto autorizzato.

In tali casi la banca incaricata del trasferimento deve solo accertare presso la banca detentrice del conto autorizzato che il pagamento in favore dell'estero della merce sia stato effettuato attraverso tale conto; spetta invece alla banca detentrice di detto conto autorizzato verificare che l'accreditamento nello stesso avvenga nei limiti dell'importo effettivamente pagato in favore dell'estero, con conseguente immediata negoziazione di eventuali eccedenze.

Qualora l'importazione non venga perfezionata perchè i requisiti della merce (origine, ecc.) accertati dalla dogana non concordano con quelli indicati sul relativo benestare all'importazione, dovrà provvedersi allo storno dell'operazione nei modi consueti;

e) in luogo della fattura dell'estero l'importatore esibisce alla banca e alla dogana, negli esemplari previsti per le normali importazioni, la fattura emessa a suo carico dal *transitario* dalla quale dovrà risultare, come sopra detto, l'origine della merce;

f) le banche nel compilare i moduli A Import, dovranno indicare, alle voci di seguito specificate, i seguenti dati:

— « paese di origine della merce »:	il paese di effettiva origine
— « paese di provenienza della merce »:	« Italia - merci ex transito »
— « paese creditore »:	« Transitario Italia »
— « *esportatore estero* »:	*nome e residenza del transitario italiano*
— alle « Note »:	« L'importo suddetto dovrà essere accreditato al conto autorizzato commercio di transito intrattenuto dal suddetto fornitore presso .... (banca) .... di .... (piazza) .... ».

Il transitario abituale che abbia utilizzato disponibilità di conto autorizzato per il regolamento di merci inizialmente destinate alla rivendita in transito e successivamente importate in proprio può provvedere, ad avvenuta importazione, all'acquisto di valuta sul mercato necessaria al reintegro del conto stesso previo accreditamento di conto valutario ed addebito dello stesso per giro a conto autorizzato.

E' consentito anche ai transitari occasionali di destinare all'importazione in Italia merci estere originariamente destinate al transito. Nel caso di cessione ad altro residente il regolamento deve avvenire in lire.

7) SPEDIZIONE DI MERCI IN TRANSITO DI PROPRIETA' DELL'ESTERO

Le rispedizioni di merci in transito per l'Italia di proprietà dell'estero, che non comportano ovviamente movimenti a valere sulla gestione valutaria italiana — salvo il compenso spettante alla ditta nazionale — sono effettuate senza presentazione in Dogana di alcun documento valutario. Le stesse disposizioni valgono anche nel caso di rispedizione all'estero di merci di proprietà dell'estero che si trovano giacenti in magazzini o depositi doganali di qualsiasi specie per essere destinate alla temporanea esportazione.

Qualora le merci di proprietà di non residenti giacenti in spazi, magazzini o depositi doganali siano da rispedire all'estero a seguito di mutamenti dei rapporti contrattuali che prevedevano la importazione in definitiva delle stesse in Italia, le operazioni di che trattasi dovranno essere effettuate previa presentazione in dogana di Mod. A Esport « Procedura Speciale » barrato senza regolamento, se le merci non sono comprese nella Tabella Esport; Mod. A Esport/RA barrato senza regolamento, se comprese nella predetta Tabella Esport.

Gli importi in valuta introitati a fronte dei servizi prestati devono essere ceduti in conformità alle norme vigenti oppure, se il beneficiario è titolare di conto autorizzato, accreditato nel conto medesimo.

(1) Nei casi in cui, all'atto del reintegro, la merce non risulti ancora importata, il relativo regolamento deve avvenire con l'osservanza delle disposizioni in materia di pagamento anticipato di importazioni.

4) AGEVOLAZIONI IN FAVORE DI TURISTI

I turisti stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero, temporaneamente in Italia per turismo, studio, ecc., possono effettuare, per diretta concessione delle dogane, esportazioni di merci non comprese nella Tabella « Esport », entro i limiti di valore e con l'osservanza delle seguenti modalità:

	MODALITA'
a) merci al seguito o contenute nel bagaglio a mano od in quello registrato del viaggiatore,	— entro il limite di Lit. 5.000.000, senza formalità valutarie, purchè le merci siano di evidente produzione nazionale. Qualora il valore delle merci presenti qualche eccedenza rispetto al limite massimo fissato, è in facoltà delle dogane di consentire eventualmente l'esportazione agevolata dell'eccedenza stessa, tenuto conto, caso per caso, delle circostanze particolari in cui si svolge l'operazione e sempreché resti escluso ogni motivo di abuso;
b) merci spedite con qualsiasi mezzo dal turista,	— entro il limite di Lit. 5.000.000, per ciascuna spedizione, senza formalità valutarie, purchè le merci siano di evidente produzione nazionale (cfr. Allegato 4, punto 7);
c) merci spedite con qualsiasi mezzo da incaricati dei turisti (albergatori, spedizionieri, venditori, ecc.),	— entro il limite di Lit. 5.000.000, per ciascuna spedizione, senza formalità valutarie, purchè le merci siano di evidente produzione nazionale; — oltre Lit. 5.000.000 e fino a Lit. 50.000.000, su presentazione in dogana di Mod. A Esport « Proc. Spec. » a firma di un incaricato della spedizione (albergatore, spedizioniere, venditore, ecc.) per conto del turista stesso. Sui predetti moduli deve figurare il nominativo del turista, e quello dell'albergo, pensione, ecc. dove il turista stesso ha dimorato nonchè gli estremi del suo passaporto o di altro documento di identità personale valido ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale e il valore della merce;
d) oggetti spediti da aziende di credito (autorizzate a compiere operazioni su pegno) per restituzione di depositi costituiti da turisti in garanzia di anticipazioni concesse agli stessi durante il loro soggiorno in Italia,	— entro il limite di Lit. 5.000.000, senza formalità valutarie, fermo restando il vincolo dell'autorizzazione ministeriale, se prescritta.

La concessione delle agevolazioni previste nel presente titolo non esonera dall'obbligo di osservare le disposizioni e le formalità stabilite dai regolamenti di polizia, di sanità, fitopatologiche, ecc., allorchè gli oggetti spediti rientrano tra quelli considerati dai predetti regolamenti.

Tra le merci ammesse all'agevolazione sono da ricomprendere le autovetture da turismo usate ed i motoscooters nuovi o usati entro i limiti di valore sopra indicati, acquistati in Italia da turisti (stranieri e cittadini italiani residenti all'estero). Sono invece escluse dall'agevolazione gli oggetti d'arte e di antichità di cui alla Legge 1 giugno 1939 n. 1089 e successive modificazioni, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico.

5) IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI A « GROUPAGE »

A) Importazioni di merci spedite dall'estero a « groupage »

Le importazioni di merci spedite dall'estero a « groupage » (vagone o collettame), contemporaneamente da uno o più esportatori esteri a più destinatari in Italia per il tramite di una Casa di spedizione italiana, possono aver luogo:

a) con rilascio di un solo Mod. A Import

richiesto dallo spedizioniere incaricato del ricevimento in Italia delle merci spedite in « groupage » e del loro smistamento ai vari destinatari, contro presentazione:

— delle fatture originali stilate dal o dai mittenti esteri e

— delle distinte di carico del « groupage » (per vagone o per gruppo di colli), firmate dal o dai mittenti e controfirmate dallo spedizioniere italiano, con l'indicazione delle merci e dei singoli destinatari, oppure di un'unica distinta compilata dallo spedizioniere estero e controfirmata dallo spedizioniere italiano, dalla quale, oltre agli elementi sopradetti, risultino anche i vari mittenti.

La banca, presa visione delle distinte (o distinta) di carico, annota su tutti gli esemplari del benestare bancario gli estremi delle distinte stesse e dichiara di averne preso visione e di aver esercitato i necessari controlli per accertare la regolarità delle operazioni.

Sul modulo valutario alla voce « esportatore estero » deve essere apposta la dicitura « diversi, come da distinta (o distinte) di carico » e i singoli importi e quantità devono trovare corrispondenza nei totali figuranti sulla o sulle distinte; la firma vi è apposta « per conto diversi » dallo spedizioniere, che così assume impegno di effettuare il relativo regolamento valutario a favore dei vari beneficiari indicati nelle distinte di carico. Lo spedizioniere provvede al regolamento valutario possibilmente in una volta sola o, quanto meno, man mano che i singoli destinatari abbiano soddisfatto al pagamento delle merci loro consegnate. Se per fatto imputabile agli importatori o allo spedizioniere, si verificassero dei ritardi nel regolamento, le banche si attengono a quanto stabilito in materia di segnalazioni di inadempienza.

b) con rilascio di più Modd. A Import in corrispondenza ai singoli mittenti esteri richiesto dallo spedizioniere incaricato quando la spedizione provenga da più mittenti esteri, ma di numero limitato, e per ciascuno di essi venga presentata in visione alla banca separata distinta di carico. La compilazione dei Modd. A Import avviene secondo le norme al riguardo vigenti, salvo che nella firma e nel regolamento per i quali valgono le disposizioni di cui ad *a)*;

A) Operazioni a termine su metalli non ferrosi:

1) le operazioni a termine devono essere trattate esclusivamente presso le borse estere, come stabilito in appresso:

— London Metal Exchange - Londra e Commodity Exchange Inc. - New York per rame, stagno, piombo, zinco, nichelio e argento (1)

— New York Mercantile Exchange per palladio e platino

— London Metal Exchange per alluminio

Contratti base

metallo	Londra	New York
rame	25 tonn.	25.000 libbre
stagno	5 tonn.	5 tonn.
piombo	25 tonn.	60.000 libbre
zinco	25 tonn.	60.000 libbre
nichelio	6 tonn.	2.000 libbre
alluminio	25 tonn.	—
argento	10.000 once per il London Metal Exchange 1.000 once per il London Bullion Market	10.000 once troy (2)
palladio	—	100 once troy (3)
platino	—	50 once troy (4)

2) il quantitativo di merce entro il quale la ditta può operare a termine è fissato in una quantità corrispondente alla capacità operativa degli impianti, tenuto anche conto dei quantitativi effettivamente lavorati ovvero dei quantitativi commercializzati negli anni precedenti.

B) Operazioni a termine sul cacao

1) le operazioni a termine devono essere trattate esclusivamente presso le borse di Londra, di Parigi e di New York;

(1) Le operazioni a termine per l'argento possono essere trattate anche con i seguenti « Bullion Brokers » di Londra: Mocatta e Goldsmid; Sharps, Pixley e Company, Samuel Montagu e Company, Ltd.
(2) In piastre e/o lingotti con contenuto minimo del 99,8% di palladio (consegne per i mesi di marzo, maggio, giugno, agosto, settembre, novembre e dicembre).
(3) In fogli o barre con contenuto minimo del 99,8% di platino puro (per i metalli del gruppo del platino 99,5%) - consegne per i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
(4) Di catodi nuovi della dimensione di 1 x 1 fino a 10 x 10 pollici quadrati; ogni contratto deve essere fatto per dimensioni uniformi e le fluttuazioni dei prezzi saranno contenute entro 25 cents in più o meno rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente.

L'operatore alla chiusura dell'operazione deve darne immediata comunicazione, sempre per il tramite della banca prescelta, con il Modulo di rendiconto, come da fac-simile di cui all'Allegato 7, da compilarsi in triplice copia, riportando il conteggio finale dell'operazione stessa. La banca trattiene la prima copia del modulo e invia all' Ufficio (Servizio Operazioni in Cambi) la seconda copia opportunamente completata nella parte di propria competenza a conferma dei dati esposti dall'operatore (1), la terza copia del modulo resta in possesso della ditta operatrice.

In alternativa all'inoltro dei moduli di cui sopra, le ditte interessate possono trasmettere mensilmente, sempre per il tramite della banca abilitata prescelta un rediconto riepilogativo che evidenzi tutti i contratti posti in essere con le relative chiusure e le differenze attive o passive che siano derivate, nonchè copia degli estratti conto dei brokers che hanno operato in borsa per conto delle ditte stesse.

All'atto della richiesta di proroga o comunque entro la scadenza delle autorizzazioni, le ditte devono inviare all'Ufficio (Servizio Operazioni in Cambi) un rendiconto rilasciato dal Broker che evidenzi tutti i contratti posti in essere, con l'indicazione dei rispettivi depositi (margini) versati a garanzia, delle eventuali integrazioni nonchè dei saldi rivenienti dalla chiusura totale o parziale dei contratti medesimi, acompagnato da una dichiarazione della ditta circa i quantitativi effettivamente lavorati, acquistati o venduti, e delle scorte esistenti nel periodo corrispondente.

Tutte le operazioni relative ai contratti a termine devono essere seguite, in ogni loro fase, dalla banca che inizialmente è stata prescelta dall'operatore; qualora nel corso di una operazione, l'operatore intenda avvalersi di altra banca, l'Ufficio (Servizio Operazioni in Cambi) deve esserne immediatamente informato dalle due banche interessate.

Nel caso in cui l'operazione a termine si concluda con l'importazione o l'esportazione della merce la banca prescelta dall'operatore dovrà fornire all'Ufficio (Servizio Operazioni in Cambi), con modulo standard barrato, gli estremi del relativo benestare all'importazione o all'esportazione allegando fotocopia della bolla doganale.

13) COMPENSAZIONI PRIVATE

Le importazioni ed esportazioni in compensazione privata, anche di merci « a dogana » qualunque sia il valore dell'operazione, sono effettuate su presentazione in dogana di autorizzazione Mincomes e di denuncia e benestare bancario (Mod. A Import/RA - A Esport/RA) — rilasciato dalla Rappresentanza dell'Ufficio presso la filiale della Banca d' Italia territorialmente competente rispetto alla sede della banca designata dall'operatore — sul quale devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione ministeriale.

La comunicazione dell'ottenuta autorizzazione ministeriale è data dall'Ufficio alla competente Rappresentanza e, per il tramite della banca prescelta, agli operatori; quest' ultima subordina nei confronti degli operatori il suo intervento nell'operazione alla loro esplicita accettazione di tutte le condizioni espressamente indicate dall'Ufficio contestualmente alla notifica dell'autorizzazione stessa.

14) PARTECIPAZIONI IN AZIENDE ESEGUITE CON APPORTO DI MERCI

A) Importazioni di macchinari per investimenti ai sensi della legge 7-2-1956, n. 43

Le importazioni di valore superiore a Lit. 5.000.000 per investimenti ai sensi dell'art. 5 della Legge 7-2-56, n. 43, sono effettuate con Mod. A Import rilasciato da banca abilitata con autorizzazione previa di Mincomes; su tale modulo devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione ministeriale e, alla voce « con impegno di regolamento in », la dizione: « Conto speciale Legge 7-2-56, n. 43 ».

---

(1) All'atto della trasmissione del modulo di denuncia e di rendiconto la banca deve aver cura di verificare il rispetto dei termini di validità dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio, provvedendo nel contempo ad invalidare la documentazione esibita dall'operatore interessato.

B) Esportazioni di merci « a dogana » per investimenti italiani all'estero

Le esportazioni di merci o di macchinari « a dogana » per l'assunzione di partecipazioni italiane all'estero, sono effettuate con Mod. A Esport rilasciato da banca abilitata entro i limiti di valore della partecipazione e sempreché ricorrano le condizioni previste nella Circolare n. 1 del 31-8-1981; alla voce « con impegno di regolamento in » deve essere indicato « partecipazione italiana all'estero ».

C) Scarico di impegni

Lo scarico dell'impegno assunto dall'operatore entro i termini previsti viene effettuato al momento in cui la banca emittente dei Modd. A Import o A Esport ha notizia dell'avvenuto deposito bancario dei titoli italiani, rispettivamente esteri, rappresentativi della partecipazione; qualora questa non sia rappresentata da titoli, lo scarico viene effettuato mediante esibizione di documentazione attestante l'avvenuto apporto nel capitale dell'azienda.

A scarico effettuato la banca rimette all'Ufficio l'esemplare 1 opportunamente annotato: in caso di eventuali inadempienze si applica la procedura stabilita dalle norme vigenti.

15) MODALITA' PER L'ACQUISTO E L'IMPORTAZIONE DI ORO GREGGIO

L'acquisto all'estero di oro greggio da destinare ad usi industriali è disciplinato dal D.M. 23 marzo 1968 (G.U. n. 78 del 25-3-1968).

A) Rilascio delle autorizzazioni

Per l'approvvigionamento di oro greggio (in lingotti 'standard' contenenti oro fino entro i seguenti limiti: Kg. 10,850 peso minimo e Kg. 13,375 peso massimo), le imprese individuali o collettive esercenti attività che implicano l'impiego dell'oro quale materia prima, iscritte alla Camera di Commercio e Industria, Agricoltura e Artigianato, devono rivolgere, direttamente o per il tramite delle « Associazioni di categoria », la richiesta di autorizzazione al Ministero del Commercio con l'Estero (Direzione Generale per le Valute) e al Ministero del Tesoro (Direzione Generale del Tesoro), trasmettendone copia per conoscenza all'Ufficio (Servizio Operazioni in Cambi).

In dette richieste le imprese devono precisare il loro fabbisogno trimestrale di metallo ed impegnarsi a destinare l'oro acquistato a fronte delle autorizzazioni esclusivamente ad usi industriali, intenendosi per tali la trasformazione del metallo greggio in prodotto finito o semilavorato.

Le autorizzazioni alle imprese (assegnatarie) rilasciate dal Ministero del Commercio con l'Estero ai sensi dell'art. 2 del citato Decreto Ministeriale, verranno notificate dall'Ufficio (Servizio Operazioni in Cambi) alle imprese medesime mediante Mod. OC 460 — confronta allegato 10 — che dovrà essere restituito all'Ufficio all'atto del totale utilizzo e comunque entro il termine di presentazione delle domande relative al successivo trimestre tenendo presente che la mancata restituzione può comportare un ritardo nel rilascio delle notifiche di autorizzazione.

Sulla base e nei limiti di validità delle autorizzazioni anzidette, le banche abilitate sono facoltizzate a procedere all'acquisto all'estero dell'oro come in appresso indicato.

B) Modalità di acquisto e contestuale cessione alle ditte

a) Approvvigionamento di oro da parte delle banche.
La banca prescelta dalla ditta, su presentazione di regolare notifica di autorizzazione (Modulo OC 460), procede all'acquisto a pronti sul mercato estero dei lingotti di oro greggio commissionatile.

b) Cessione da parte delle banche alle imprese autorizzate.
Contestualmente all'acquisto dell'oro all'estero la banca ne effettua la cessione alla ditta con le modalità previste dall'Art. 3 del citato Decreto Ministeriale, provvedendo a:

1) annotare negli appositi spazi a tergo della notifica di autorizzazione (Mod. OC 460) il quantitativo dei lingotti ceduti e la relativa data;

2) comunicare all'Ufficio (Servizio Operazioni in Cambi) a mezzo telex, nel quale avrà cura di riportare il codice banca e il codice piazza, le cessioni giornaliere effettuate indicando per ciascuna di esse, nell'ordine, i seguenti dati: denominazione della ditta, numero della notifica di autorizzazione, quantità dei lingotti ceduti contraddistinti da numero di serie e titolo, peso complessivo in grammi, prezzo unitario, importo totale dell'acquisto secondo lo schema di cui all'allegato 12.

C) Importazione e consegna alle imprese assegnatarie dell'oro acquistato

a) L'importazione dell'oro acquistato sul mercato estero viene effettuata dalla banca.

— Per ogni quantitativo da importare dovrà essere esibito in dogana un Mod. A Import, emesso a nome della banca acquirente, il cui esemplare 1, ad operazione effettuata, dovrà essere inoltrato all'Ufficio (Servizio Elaborazioni Statistiche) allegato ai Mod. 1 M o 2 M, accompagnato da distinta particolare in modo da facilitarne l'identificazione.

— L'oro così importato deve essere immediatamente consegnato alle imprese assegnatarie, annotando negli appositi spazi a tergo della notifica di autorizzazione (Mod. OC 460) la data di consegna.

b) Conto deposito.

— Le banche autorizzate dai competenti Ministeri, per il tramite dell'Ufficio, ad importare l'oro da immettere in conto deposito, dovranno esibire in dogana, all'atto di ogni importazione, un Mod. A Import, con impegno di regolamento (cfr. Cap. II - tit. I - lett. c) emesso a nome della banca.
Su detto modulo dovranno essere riportati gli estremi della autorizzazione dell' Ufficio (Servizio Operazioni in Cambi).

— Per ogni singola partita di oro prelevata da detto « Conto deposito » per effettuarne la consegna alla clientela richiedente, dovrà essere emesso, sempre a nome della banca, un Mod. B Import « pro-forma » barrato, con l' avvertenza che nello spazio riservato alle note dovranno essere riportati:

— gli estremi della notifica di autorizzazione (Mod. OC 460);

— l'esatto peso in Kg. di oro fino della singola partita ceduta al cliente.

D) Cessione a terzi di oro greggio da parte delle ditte assegnatarie

E' consentito alle imprese assegnatarie di cedere a terzi, sotto la propria responsabilità, l'oro greggio acquistato sempreché venga utilizzato dai cessionari esclusivamente per usi industriali.

Le imprese assegnatarie potranno procedere alla vendita del metallo solo dopo aver riscontrato che i cessionari abbiano quei requisiti di serietà e capacità che lascino ragionevolmente ritenere il quantitativo di oro richiesto compatibile alle loro possibilità operative.

Inoltre, le imprese assegnatarie, all'atto della prima cessione, devono farsi consegnare dai cessionari il relativo certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o copia della licenza di P.S. aggiornati, da conservare agli atti, dai quali risulti che si tratta di imprese esercenti attività che implica l'impiego dell'oro come materia prima; tale formalità relativa alla richiesta di detti certificati dovrà essere ripetuta con cadenza annuale.

I cessionari non possono a loro volta cedere, allo stato greggio, l'oro acquistato dagli assegnatari, essendo essi facoltizzati soltanto a lavorarlo in proprio o affidarlo in conto lavorazione ad altro laboratorio o industria per ottenere prodotti finiti o semilavorati. Pertanto, all'atto della consegna del metallo, i cessionari dovranno sottoscrivere, in calce o a tergo delle relative fatture emesse dalle imprese assegnatarie (cedenti), una dichiarazione redatta, a seconda dei casi, nei seguenti termini :

« Sotto la mia responsabilità dichiaro che l'oro greggio di cui alla presente fattura non sarà ceduto a terzi allo stato greggio, ma verrà immediatamente immesso in lavorazione presso il mio laboratorio

oppure .... Firma .... »

« Sotto la mia responsabilità dichiaro che l'oro greggio di cui alla presente fattura non sarà ceduto a terzi allo stato greggio, ma verrà immediatamente consegnato alla ditta .... ((denominazione e indirizzo) .... in conto lavorazione come da bolle di consegna di carico e scarico della cui conservazione mi reputo responsabile per ogni controllo dei competenti organi valutari

.... Firma .... »

Le cessioni a terzi di oro greggio devono essere notificate all'Ufficio dalle ditte cedenti (assegnatarie) con le modalità di cui al successivo punto E).

Le imprese assegnatarie di oro greggio e gli eventuali loro cessionari dovranno essere in grado, in sede di accertamenti, di dimostrare il regolare utilizzo dell'oro acquistato.

E) Termini per la presentazione delle richieste di autorizzazione

Le imprese interessate dovranno far pervenire le richieste relative al proprio fabbisogno alle Amministrazioni di cui alla precedente lettera A) entro le seguenti date: 10 dicembre, 10 marzo, 10 giugno e 10 settembre, rispettivamente per il I, II, III e IV trimestre di ciascun anno.

La copia di tali richieste indirizzate all'Ufficio (Servizio Operazioni in Cambi) dovrà essere corredata da una dichiarazione di utilizzo della assegnazione precedente al trimestre in corso (Allegato 11) allegando, nel caso di cessione di oro greggio a terzi, un elenco delle ditte alle quali le assegnatarie hanno ceduto l'oro, con la specifica, per ciascuna di esse, del numero delle cessioni e del quantitativo complessivo di metallo ceduto. Nella compilazione della suddetta dichiarazione, il quantitativo di metallo deve essere espresso in grammi.

Inoltre, annualmente, all'atto della prima richiesta di assegnazione, le imprese assegnatarie devono far pervenire all'Ufficio, in allegato alla richiesta medesima, il proprio certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o copia della licenza di P.S. aggiornati che le abilitano ad utilizzare l'oro greggio per gli usi consentiti (1).

---

(1) Sono esonerate dall'obbligo di produrre tale documentazione le imprese interessate iscritte presso quelle Camere di Commercio che abbiano fatto pervenire all'Ufficio un elenco, da aggiornare periodicamente, completo di denominazione, indirizzo e numero d'iscrizione delle ditte stesse.

Allegato **2**

NORME PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI VALUTARI

I moduli valutari devono essere compilati secondo le istruzioni di cui allo schema in appresso, che si applicano, con gli opportuni adattamenti, anche alla compilazione dei Modd. A Import e A Esport « Proc. Spec. » (1):

VOCI DEL MODULO	COMPILAZIONE
1) paese creditore	**deve essere indicato il paese al quale è effettuato il regolamento,** **oppure** **— per le importazioni per la lavorazione per conto: quello del committente estero;** **— per le reimportazioni di merci nazionali inviate all'estero per la lavorazione: quello della ditta estera che ha eseguito la lavorazione;** **(l'indicazione del paese creditore deve essere omessa e l'apposito spazio annullato con tratteggio sui Modd. A Import-RA e A Import relativi ad operazioni « franco valuta » o « senza regolamento »);**
2) paese debitore	**deve essere indicato il paese dal quale perviene il regolamento,** **oppure** **— per le esportazioni per la lavorazione per conto: quello della ditta estera che esegue la lavorazione;** **— per le riesportazioni di prodotti ottenuti dalla lavorazione per conto: quello del committente estero;** **— per bunkeraggi a navi nazionali con regolamento in lire italiane : « Italia »;** **(l'indicazione del paese debitore deve essere omessa e l'apposito spazio annullato con tratteggio sui Modd. A Esport-RA e A Esport relativi ad operazioni « franco valuta » o « senza regolamento »);**

(1) Per le operazioni domiciliate sulle denunce e benestare bancari deve sempre essere riportato il « numero di riferimento » dell'operazione assegnato dall'Ufficio. Tale numero deve essere apposto nell'apposito riquadro.

VOCI DEL MODULO	COMPILAZIONE
3) con impegno di regolamento in	a seconda dei casi : — valuta di conto valutario oppure lire di o da accreditare in « conto estero »; — « lavorazione per conto dell'estero » e, per la riesportazione, indicare la valuta del compenso oppure « in natura »; — « lavorazione per conto dell'Italia » e, per la reimportazione, indicare la valuta del compenso oppure « in natura »; — « lire italiane », per i bunkeraggi regolabili in lire italiane; — « franco valuta », per le importazioni e le esportazioni in definitiva che non danno luogo a costituzione di debiti o crediti nei confronti dell'estero oppure alla loro estinzione; — « temporanea importazione/esportazione - senza regolamento », per le importazioni e le esportazioni in temporanea che non danno luogo ad alcun regolamento; — « scarico di temporanea importazione/esportazione - senza regolamento » per le riesportazioni e le reimportazioni di merci importate/esportate in temporanea senza regolamento; — « transito », per le operazioni di transito; — « lire italiane - finanziamento B.I.R.S. - Washington », per le esportazioni effettuate a valere sui finanziamenti B.I.R.S.; — per le rispedizioni per restituzione o sostituzione di merci estere giacenti in dogana, annullare lo spazio relativo, con tratteggio;
4) importatore ed esportatore italiano	devono essere individuati in modo preciso e completo (numero di posizione meccanografico assegnato dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato competente per territorio, cognome e nome o ragione sociale e indirizzo), senza omissione o abbreviazione alcuna che non figuri nella stessa denominazione della ditta; in mancanza del numero di posizione, con riferimento agli operatori occasionali, deve essere sempre riportato il numero di codice fiscale dell' operatore; qualora l' operatore occasionale richieda frequentemente moduli valutari, deve essere invitato a farsi assegnare il predetto numero di posizione meccanografico;
5) può importare/esportare, in conformità alle vigenti disposizioni, in	— « definitiva », così qualificando : le importazioni comuni, quelle in conto deposito, in commissione, franco valuta, le reimportazioni di merci lavorate all'estero, ecc.; e del pari : le esportazioni comuni, quelle franco valuta, le riesportazioni di merci estere lavorate, le rispedizioni di merci in transito, ecc.; — « temporanea », anche se oggetto dell'operazione siano: importazioni di merci estere per la lavorazione per conto o esportazioni di merci italiane da sottoporre a lavorazione all'estero oppure da esportare in fiere, mostre, ecc.; per le operazioni di transito, e per le rispedizioni per restituzione o sostituzione di merci estere giacenti in dogana, annullare lo spazio relativo, con tratteggio;

VOCI DEL MODULO	COMPILAZIONE
6) le merci sotto indicate, per	— « acquisto a fermo » o « vendita a fermo », rispettivamente per le importazioni (anche in temporanea) o le esportazioni; — « tentarne la vendita »; — « partecipazione a mostre o fiere »; — « lavorazione per conto » oppure « riparazioni » (specificando se a titolo gratuito) quando trattasi di importazione per lavorazione o riparazione in Italia per conto di committente estero e della successiva riesportazione; in caso di riesportazione di merci lavorate e destinate a forniture marittime deve essere aggiunta la dicitura: « per provviste di bordo »; — « lavorazione per nostro conto » oppure « riparazioni per nostro conto » (specificando se a titolo gratuito) quando trattasi di esportazioni per lavorazione o riparazione all'estero per conto di committente italiano e della successiva reimportazione; — « vendita in commissione » o « vendita in conto deposito » sia per le importazioni che per le esportazioni; — « rispedizione di merci in transito »; — « rispedizione per .... (contestazione, impossibilità di pagamento, ecc. ....) »; — « bunkeraggio »; — « provviste di bordo »; — « prestito di prodotti petroliferi » sul Mod. A Esport-RA e « restituzione di prestito di prodotti petroliferi » sul corrispondente Mod. A Import-RA; — « riparazione di nave italiana in porto estero »;
7) e con pagamento	per le importazioni, a seconda dei casi: — « anticipato » se il pagamento a favore dell'esportatore estero è stato effettuato prima dell'importazione della merce; — « anticipato contro documenti » se il pagamento a favore dell'esportatore estero viene effettuato, a fronte di documenti rappresentativi, prima dell'importazione della merce; — « posticipato » se il pagamento a favore dell' esportatore estero viene effettuato dopo l' importazione della merce; — « contro assegno » per spedizioni dall'estero contro assegno; per le esportazioni a seconda dei casi: — « anticipato » se il regolamento a favore dell'esportatore italiano avviene prima dell'esportazione; — « posticipato contro documenti » se il regolamento a favore dell'esportatore italiano avviene contro consegna dei documenti rappresentativi della merce e quindi dopo spedizione di essa; — « posticipato » se il regolamento a favore dell'esportatore italiano avviene dopo l'esportazione della merce;

VOCI DEL MODULO	COMPILAZIONE
	— « contro assegno » per spedizioni all'estero contro assegno;
	per le reimportazioni di merci nazionali che hanno subito una lavorazione all'estero e per le riesportazioni di merci estere lavorate in Italia, rispettivamente: reimportazioni e riesportazioni, facendo seguire, a seconda dei casi, le medesime indicazioni di cui ai precedenti alinea per la forma di pagamento del compenso convenuto;
	per le importazioni in temporanea per lavorazione per conto estero e per le esportazioni in temporanea di merci nazionali da assoggettare a lavorazione estera per conto italiano, è annullato con tratteggio lo spazio relativo al pagamento;
8) esportatore estero o destinatario	devono essere indicati il nome e cognome, o ragione sociale, e indirizzo, senza omissione o abbreviazione alcuna che non figuri nella stessa denominazione della ditta;
9) scadenza impegno	deve essere indicata la data certa (giorno, mese ed anno) stabilita fra le parti; quando il regolamento è convenuto in contratto con riferimento ad evento di data ancora incerta (ad es.: « a tre mesi arrivo merce »), deve essere indicata la data (sempre espressa in giorno, mese ed anno) dedotta con la maggiore possibile approssimazione da altri elementi connessi alla operazione. Qualora il pagamento sia effettuato a mezzo di titoli cambiari (tratte, pagherò, ecc.) i titoli stessi e le relative scadenze devono essere specificati nello spazio immediatamente sottostante;
10) licenza Ministero Finanze	gli estremi e la validità delle autorizzazioni ministeriali o del nulla osta di determinati Enti;
	devono essere riportati gli estremi (numero e data preceduti dalla sigla C.E.) della corrispondente autorizzazione originaria, e non dell'eventuale proroga o modifica, del Ministero del Commercio con l'Estero; per le operazioni soggette alla sola autorizzazione del Ministero del Commercio con l'Estero oppure al benestare di altri Enti, devono essere riportati gli estremi della relativa autorizzazione originaria e delle eventuali proroghe o modifiche con indicazione dell'Ente che lo ha rilasciato;
11) nello spazio riservato alla validità del modulo agli effetti doganali	deve essere indicata la validità massima di 90 giorni dalla data di emissione, opportunamente abbreviati in relazione alla validità doganale dell'autorizzazione ministeriale, se prescritta;
12) importo della fattura	nei tre elementi che lo costituiscono, cioè il costo della merce, il nolo (fino alla frontiera doganale italiana) e l'assicurazione; detratti dal « Totale » gli sconti, gli abbuoni e le percentuali eventualmente concessi, si espone l'« Importo netto » della fattura. La scomposizione del prezzo nei suoi elementi e l'indicazione degli sconti ed abbuoni possono essere omessi quando non siano identificabili. Non devono, invece, mai essere omesse, a fianco dell'importo della fattura, le condizioni di resa (cif o fob oppure altra simile) delle merci, condizioni che sono oggetto di libera contrattazione degli operatori; quando le operazioni sono soggette ad autorizzazione ministeriale ed il relativo provvedimento non indica espressamente le condizioni di resa, il valore delle merci all'esportazione deve intendersi fob e quello delle merci all'importazione cif.

9) Plichi sottofascia contenenti:

— spartiti musicali e di testi di opere teatrali, già inviati all'estero per l'esecuzione di opere teatrali e di concerti sinfonici, semprechè dal timbro di qualifica della Società Italiana Autori Editori e dalla bolletta di esportazione (che dovrà essere esibita in Dogana) risulti accertato che trattasi di spartiti e testi esportati in base alla predetta agevolazione;

— libri, giornali, riviste e pubblicazioni importati dagli Enti appresso indicati, a prescindere dalla entità e frequenza delle spedizioni:

Università e Istituti Superiori governativi, liberi e pareggiati;

Osservatori astronomici;

Istituti storici;

Deputazioni di Storia Patria assistite dalla Giunta Centrale per gli studi storici;

Biblioteche pubbliche governative;

Accademie e Istituti e Associazioni di Scienze, Lettere ed Arti;

Biblioteche pubbliche non governative vigilate dalle Sovraintendenze bibliografiche;

Società italiana per la organizzazione internazionale, con sede in Roma - Palazzetto Venezia.

10) Listini e opuscoli pubblicitari spediti, senza alcun corrispettivo, da enti o ditte esteri a propri rappresentanti o corrispondenti in Italia.

11) Etichette destinate ad essere applicate su prodotti nazionali da esportare, inviate gratuitamente da case estere a ditte manifatturiere italiane. L'agevolazione è subordinata alla condizione che la destinazione delle etichette risulti chiaramente dalle loro caratteristiche, nonchè da apposita annotazione apposta sulle dichiarazioni per le Dogane e sui pacchi o pieghi contenenti le etichette stesse.

12) Moduli per contabilizzazione di biglietti di viaggio, inviati alla Compagnia Italiana Turismo (C.I.T.) dalle Amministrazioni estere concessionarie di ferrovie.

13) Biglietti per viaggi ferroviari, marittimi ed aerei da compiere all'estero, spediti da Amministrazioni ferroviarie, Società di navigazione marittima od aerea o da Compagnie di viaggi in genere, per la vendita nel territorio della Repubblica, semprechè i relativi stampati siano somministrati gratuitamente e siano ammessi all'introduzione in esenzione da dazio; moduli di polizze di carico e di manifesti commerciali che le società estere di navigazione marittima od aerea inviano ai loro rappresentanti in Italia per l'espletamento delle normali operazioni di agenzia.

14) Elenchi delle firme autorizzate dei propri funzionari, che le banche estere inviano a quelle italiane allo scopo di verificare gli ordini di pagamento che reciprocamente si scambiano. Stampati (moduli in bianco di assegni turistici, moduli di contabilizzazione inerenti alla emissione degli assegni turistici, materiali di propaganda), che i corrispondenti esteri inviano periodicamente alle banche italiane a titolo gratuito.

15) Vetture pubbliche o postali (esclusi autoveicoli di qualunque tipo), diligenze e simili aventi le autorizzazioni ed i contrassegni stabiliti; carri nazionali, serventi all'agricoltura ed al trasporto delle merci, i quali abbiano un corso periodico noto agli impiegati di Dogana, e bestie da tiro attaccate ai suddetti veicoli, in quanto ammessi dalla Dogana all'introduzione in esenzione da dazio.

16) Strumenti rurali, mobili, effetti prodotti naturali, ecc., ammessi al traffico agevolato di frontiera.

a) campioni senza valore, destinati a rappresentare oggetti di cui fanno parte, introdotti in esenzione da dazio. Si intendono compresi in questa voce anche i campioni di carta e di stoffa da parati sino alla dimensione necessaria a far conoscere l'intero disegno, i campioni di porcellana, di stoffe e di altre merci, comprendenti in un sol pezzo vari disegni, purchè l'importatore si sottoponga a renderli inservibili ad uso diverso da quello a cui sono destinati;

b) campioni senza valore importati per posta-lettera, limitatamente alle merci ed alle quantità per le quali tale mezzo di spedizione è consentito dalla vigente Convenzione Postale Internazionale. Sono esclusi in ogni caso i campioni di colori organici sintetici anche del peso di soli 25 grammi;

c) campioni gratuiti di medicinali diretti a medici, a condizione che siano inviati dalle case estere direttamente ai singoli medici con precisa indicazione sull'indirizzo delle generalità, della qualifica e del recapito dei destinatari, e che sull'involucro esterno di ogni campione sia stabilmente apposta la leggenda: « Campione gratuito per i medici – vendita vietata » od altra equivalente, secondo quanto dispone la legge sanitaria;

d) piccoli quantitativi di merci, anche soggette a dazio, il cui valore non superi le Lit. 5.000.000, inviati gratuitamente a titolo di campione da ditte estere a ditte commerciali ed industriali italiane. L'agevolezza deve essere limitata ai casi di comprovata necessità ed a condizione che risulti il gratuito invio e l'attinenza del campione con l'attività svolta dalla ditta italiana ricevente;

e) campioni, di piccola entità e valore, di merci ancora a bordo, in banchina, o nei magazzini doganali per il collocamento della merce sul mercato, o per l'arbitraggio.

18) Pacchi:

a) del peso lordo non superiore a kg. 20 ciascuno, invaiti in dono da persone singole all'estero a persone singole in Italia, per un valore complessivo che non superi le lire 5.000.000, semprechè sia da escludersi nell'invio ogni fine speculativo di carattere commerciale;

b) a favore degli equipaggi della Marina Mercantile valgono le seguenti facilitazioni:
ogni marittimo al momento dello sbarco, può introdurre nel territorio nazionale, previo pagamento dei diritti dovuti, paccottiglie, del peso complessivo non superiore a kg. 50, costituite dai seguenti generi, con assoluta esclusione dei tabacchi:
farina, pasta, legumi, zucchero fino a kg. 5, caffè fino a kg. 2.

E' inoltre consentito, per ogni marittimo, l'introduzione, col pagamento dei diritti doganali, di due pacchi dono di peso e di composizione come al precedente punto *a)*.

19) Doni spediti al Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana, in dipendenza di corrispondenza interscolastica fra scuole italiane e straniere (lavori, albums, giocattoli, ecc.).

20) Casse e urne contenenti i resti dei defunti, trasportati in Italia, come pure gli oggetti che ne formano ornamento, verso presentazione alla Dogana dell' autorizzazione rilasciata dall' Autorità competente.

21) Merci nazionali recuperate da naufragio, in vista del lido purchè la nazionalità sia comprovata in modo indubbio e l'introduzione avvenga in esenzione da dazio.

22) Materiali provenienti da navi:

a) materiali fuori uso, di dotazione o provvista (compresi i fusti di ferro vuoti, usati, anche se riutilizzabili) sbarcati da navi mercantili nazionali o da navi della Marina Militare, residui ed avanzi di merci, recuperate a bordo di navi nazionali in seguito alla pulizia delle stive o delle sentine o dei serbatoi, od in seguito ad operazioni analoghe;

Allegato 4

ESPORTAZIONI AGEVOLATE CHE POSSONO ESSERE CONSENTITE DALLE DOGANE SENZA FORMALITA' VALUTARIE E SENZA AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE

1) Piccole quantità di merci portate seco dai viaggiatori per evidente uso personale (1).

Effetti, armi (limitatamente alle armi per la difesa personale e da caccia e relative munizioni, purchè accompagnate dal prescritto permesso della Autorità di P.S.) e strumenti portatili dei viaggiatori: macchine fotografiche, da cucire e da scrivere, biciclette e il piccolo corredo di libri, biancheria da letto e da tavola, che essi abbiano seco, purchè il tutto sia usato e proporzionato alla condizione dei proprietari.

L'esportazione viene consentita quand'anche gli oggetti non siano accompagnati dal viaggiatore, a condizione che il tempo scorso dopo il suo passaggio non sia maggiore di tre mesi. Dalla concessione possono essere escluse le persone che hanno occasione di attraversare frequentemente il confine.

L'esportazione senza licenza ministeriale e senza formalità valutarie degli oggetti preziosi è limitata a quelli che siano di uso comune e che costituiscano il corredo più strettamente personale, quali occhiali, orologi anche con catena, anelli, penne stilografiche con pennini d'oro, bottoni per polsi e simili nonchè, per le donne, spille, bracciali, orecchini, collane e simili, purchè in quantità limitata e di valore proporzionato alla condizione sociale dei possessori.

2) *a)* effetti, mobili, libri e strumenti necessari alla professione, masserizie, arredi casalinghi e altri oggetti di uso domestico, compresi gli apparecchi radioriceventi usati, appartenenti a coloro che trasportano la propria residenza all'estero, purchè il tutto sia usato e proporzionato, per quantità e valore, alla condizione dei proprietari, in termine non maggiore di mesi sei dal giorno della dichiarazione di trasferimento della residenza. L'esportazione è consentita dalla Dogana su presentazione di un certificato del Municipio italiano attestante lo stato di famiglia e la data di trasferimento all'estero (2). Per il personale straniero non accreditato, in servizio presso Ambasciate, Missioni, ecc., il certificato del Municipio può essere sostituito da dichiarazione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri. La concessione è fatta soltanto se gli oggetti sono presentati nel loro complesso e non isolatamente (1).

Sono inclusi nell'agevolezza i veicoli di qualsiasi specie, usati, mentre ne sono esclusi gli oggetti di uso domestico d'oro, d'argento e di platino;

b) apparecchi radioriceventi portatili usati, di modeste dimensioni, di evidente uso personale;

c) strumenti musicali portatili di uso più popolare (come fisarmoniche, chitarre, mandolini, ecc.) di pertinenza di emigranti ed al loro seguito (tale agevolezza è applicabile anche a favore degli stranieri, residenti in campi profughi, che si trasferiscono definitivamente all'estero);

d) effetti nuovi ed usati costituenti il normale corredo da sposa e i regali di nozze (esclusi gli oggetti di metalli preziosi) appartenenti a donne italiane che, in conseguenza di matrimonio, trasferiscono definitivamente la loro residenza all'estero.

3) Oggetti spettanti:

— ai Sovrani, Capi di Stato e Principi del sangue delle famiglie regnanti, che dopo aver soggiornato nel territorio della Repubblica, ritornano all'estero;

(1) A favore dei turisti sono in vigore anche le facilitazioni particolari previste nel Cap. VI - Titolo 4).

(2) Per i cittadini italiani che si trasferiscono temporaneamente all'estero perchè assunti in servizio presso Organizzazioni Internazionali, cui l'Italia partecipa, tale esportazione potrà essere consentita su presentazione di un certificato rilasciato dalle predette Organizzazioni.

— ai Capi di missioni e ai membri del Corpo diplomatico accreditati in Italia e regolarmente notificati al Ministero degli Affari Esteri;

— al Gran Maestro ed al Gran Cancelliere del Sovrano Ordine di Malta;

— ai Funzionari consolari di carriera stranieri autorizzati ad esercitare la loro funzione in Italia.

L'agevolezza sarà consentita su apposita dichiarazione del Ministero per gli Affari Esteri, nella quale dovranno essere elencati gli oggetti di oro, di platino e d'argento, nonchè le automobili da diporto che vengono esportati.

4) Effetti e mobili di primo impianto spettanti ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani all'estero, nonchè le uniformi dei rappresentanti stessi e le bandiere, gli stemmi, gli oggetti di concelleria, compresi i mobili di custodia degli oggetti medesimi, le casseforti e le macchine da scrivere, che il Governo italiano spedisce ai detti rappresentanti per uso dei loro uffici.

L'agevolezza sarà consentita su apposita dichiarazione del Ministero degli Affari Esteri.

5) Effetti e mobili usati (esclusi i veicoli e gli oggetti di uso domestico d'oro, d'argento e di platino) degli impiegati civili e militari dello Stato che vanno all'estero per esercitarvi il loro ufficio, e di cittadini italiani che vanno all'estero per disimpegnarvi incarichi ufficiali per conto dello Stato.

La concessione è fatta soltanto se gli oggetti sono presentati nel loro complesso e non isolatamente e in base ad apposita dichiarazione dell'Amministrazione statale di appartenenza o che dà l'incarico.

6) *a)* abiti, arrediti teatrali usati e spartiti di opere che gli attori o artisti portano seco trasferendosi da luogo a luogo; strumenti usati dagli artisti ambulanti; animali condotti da giocolieri per pubblici spettacoli;

b) spartiti musicali e testi di opere teatrali, spediti all'estero per l'esecuzione di opere teatrali e di concerti sinfonici e che risultino muniti di timbro di qualifica apposto dalle Agenzie Principali della Società Autori ed Editori su richiesta delle Case Editrici musicali interessate.

7) Spedizioni, con qualsiasi mezzo effettuate, a titolo gratuito, da persona singola in Italia — anche se trattasi di turisti esteri di passaggio — a persona singola all'estero di pacchi del peso lordo non superiore a kg. 20 ciascuno, per valore complessivo che non superi Lit. 5.000.000, semprechè sia da escludersi nella spedizione ogni fine speculativo di carattere commerciale; la spedizione può essere effettuata anche a cura della ditta italiana presso la quale è stato effettuato l'acquisto.

8) *a)* oggetti mandati in dono a Istituti scientifici all'estero e destinati a servire per scopo scientifico o didattico;

b) moduli per contabilizzazione di biglietti di viaggio, inviati dall'Amministrazione ferroviaria a Società ferroviarie, da Società di Navigazione marittima ed aerea o da Compagnie di viaggi in genere, semprechè i relativi stampati siano somministrati gratuitamente;

c) biglietti per viaggi ferroviari marittimi ed aerei, da compiere in Italia, spediti dall'Amministrazione ferroviaria, da Società di Navigazione marittima od aerea o da Compagnie di viaggi in genere, per la vendita all'estero, semprechè i relativi stampati siano somministrati gratuitamente.

9) Vetture pubbliche o postali (esclusi autoveicoli di qualunque tipo), diligenze e simili aventi le autorizzazioni ed i contrassegni stabiliti; carri nazionali od esteri, serventi all'agricoltura ed al trasporto delle merci, i quali abbiano un corso periodico noto agli impiegati di Dogana, e bestie da tiro attaccate ai suddetti veicoli.

10) Strumenti rurali, mobili, effetti, prodotti naturali, ecc., ammessi al traffico agevolato di frontiera.

i) programmi televisivi, impressionati su pellicole cinematografiche da 16 e 35 m/m, e materiale illustrativo (testi, fotografie, riproduzioni, dialoghi, ecc.) eventualmente spedito a corredo delle pellicole, che la R.A.I.-T.V. invia agli Enti di radiotelevisione esteri per la temporanea gratuita visione, a scopo di studio, con obbligo della restituzione dopo la visione;

l) attrezzi ed utensili, strumenti elettrici e non elettrici per misure di grandezze, fenomeni vari e controllo portati al seguito di tecnici per il montaggio di macchinari e materiali esportati da Ditte italiane, purchè le merci stesse siano esportabili su diretta concessione delle Dogane in base alla vigente Tabella « Esport ». Le Dogane dovranno accertare che le Ditte fornitrici si siano assunte l'obbligo di procedere direttamente, con proprio personale, al montaggio dei macchinari;

m) vestiario, scenari, arredi teatrali ed attrezzi in genere, spartiti di opere, strumenti usati, apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono non compresi nella vigente Tabella « Esport » ed animali, che gli artisti o le Compagnie teatrali portano al seguito trasferendosi da un luogo all'altro, anche se viaggianti separatamente dalle Compagnie stesse. In quest'ultimo caso, all'atto della esportazione temporanea, le Compagnie dovranno esibire in dogana un'attestazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo (Direzione Generale dello Spettacolo) dalla quale risultino le rappresentazioni che le Compagnie devono tenere all'estero nonchè la specifica dei materiali necessari per le rappresentazioni stesse;

n) motori per fuori bordo da parte di turisti, italiani o residenti, che si recano in villeggiatura all'estero.

19) Rispedizione al mittente estero di:

a) pacchi postali non ammessi per qualsiasi motivo allo sdoganamento, salvo che i pacchi stessi in rapporto al periodo di giacenza, debbano considerarsi abbandonati;

b) campioni per arbitraggio, prelevati da partite di merci non nazionalizzate, destinati ad analisi presso laboratori chimici o all'esame di Camere arbitrali estere, purchè i campioni siano proporzionati, per peso e valore, alla entità delle partite di merci che sono destinati a rappresentare. La spedizione può avvenire sia per ferrovia che per pacco postale;

c) merce giacente in dogana non ritirata dal destinatario italiano, di valore non superiore a Lit. 5.000.000 (1).

---

(1) L'agevolezza si applica anche alle merci respinte dai destinatari, prima del loro svincolo, qualunque sia il valore, purchè la rispedizione stessa sia effettuata dall'Amministrazione ferroviaria.

Allegato 5

FAC-SIMILE DI CONFERMA DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA CIRCA LE SCORTE DI MATERIE PRIME E DI IMPEGNI DI LAVORAZIONE DELLA DITTA RICHIEDENTE

(Associazione di categoria)

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
Servizio Operazioni in Cambi

00100 ROMA

Si conferma che la ditta ....

operante nel settore industriale / commerciale del

☐ esplica la propria attività negli stabilimenti di

con attrezzature adeguate alla lavorazione di circa tonn./oz. ....

di .... annue;

Detiene scorte pari a circa tonn./oz. ....

Nel .... (anno precedente) ha effettivamente lavorato tonn./oz. ....

di ....

☐ esplica la propria attività commerciale per quantitativi che nel (anno precedente) sono stati circa tonn./oz .... di ...., di cui tonn./oz. .... importati e destinati al mercato interno.

Per il periodo nel quale chiede di essere autorizzata ad operare a termine si prevede che la ditta abbia la necessità di coprirsi per tonn./oz. .... di .... per la propria attività.

Si da assicurazione in merito alla serietà ed alla capacità della richiedente nel proprio settore.

(Associazione di categoria)

timbro e firma

Allegato 8

ELENCO DELLE MERCI LA CUI IMPORTAZIONE TEMPORANEA PER LA LAVORAZIONE (COMPRESE LE RIPARAZIONI PER CONTO DI COMMITTENTI ESTERI) E' DISCIPLINATA DA AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE DI CARATTERE GENERALE — RIESPORTAZIONI (1)

Merci	Importazioni	Riesportazioni, senza introito di valuta, salvo quello derivante dal compenso pattuito
1) oggetti in genere destinati ad essere verniciati, bruniti, dipinti o riparati gratuitamente o a pagamento (nuovi oppure usati, anche se di fabbricazione estera, compresi i macchinari ed apparecchi non classificati, a stretto rigore, come oggetti, nonchè tutte le merci suscettibili di riparazioni e le merci protestate dagli acquirenti esteri e rispedite in Italia per essere sottoposte a lavorazione di perfezionamento o rettifiche per revisioni, tarature e simili).	Mod. A Import rilasciato di iniziativa delle banche qualunque sia il Paese di provenienza dell'oggetto e qualunque sia la voce di tariffa doganale sotto la quale gli oggetti *sono* classificati. Il modulo valutario deve recare la Indicazione « M.C.E. numero S/347634/P.G. 51 del 13 maggio 1955 e n. S/402857/ P.G. 51 del 17-3-1958 ». Per la T.I. dei materiali necessari per eseguire la riparazione degli oggetti suddetti, devono essere osservate le norme vigenti sui divieti economici per merci all'importazione in definitiva;	Mod. A Esport rilasciato dalle banche: — d'iniziativa, quando la riesportazione abbia luogo verso lo stesso paese dal quale gli oggetti vennero temporaneamente importati oppure verso paese diverso, purchè in tal caso le merci siano considerate « a dogana » alla esportazione in definitiva; — previa esibizione dell'autorizzazione ministeriale negli altri casi. Il Mod. A Esport deve contenere l'indicazione del valore degli oggetti e quella: « M.C.E. n. S/ 347634/P.G. 51 del 13-5-1955 e n. S/402857/P.G. 51 del 17 marzo 1958 », nonchè una dichiarazione da apporsi alla voce « Note » dalla quale risulti se la riparazione o lavorazione è avvenuta a titolo gratuito oppure a pagamento; in quest'ultimo caso detta dichiarazione deve essere completata con l'indicazione del compenso spettante alla ditta italiana;
2) lana:		
— lana e cascami di lana per operazioni di carbonizzo, disacidazione, candeggio e garnettatura ai sensi del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 177, lett. a) - S.O. G.U. del 28-3-1973, n. 80, concessione di Mincomes numero S/351776/P.G. 8 del 16-7-1955);	Mod. A Import contenente la indicazione del valore delle merci da lavorare e gli estremi della concessione di Mincomes;	Mod. A Esport sul quale devono essere riportati gli estremi della concessione di Mincomes nonchè della copia della fattura riflettente il compenso di lavorazione, entrambi vistati (con timbro e firma) dall'Associazione Laniera Italiana la quale è tenuta a vagliare, in base alle vigenti tariffe internazionali, la congruità del compenso di lavorazione dichiarato di volta in volta dalle ditte interessate;

(1) Le riesportazioni di merci comprese nel presente schema, diverse da quelle di cui al punto 1), aventi per oggetto merci fabbricate con materie prime importate temporaneamente per la lavorazione per conto di committenti esteri possono essere effettuate verso qualsiasi paese anche se siano state aggiunte materie prime nazionali vincolate « a licenza ».

Merci	Importazioni	Riesportazioni, senza introito di valuta, salvo quello derivante dal compenso pattuito
segue: 2) LANA		
— lana naturale sucida o lavorata, lana pettinata, cascami di lana, pelo di capra o di cammello ed ogni altro pelo animale doganalmente classificabile come lana, per essere sottoposti alla lavorazione o trasformazione in manufatti anche misti, ed in confezioni di ogni specie ai sensi del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 177 lettera a) - S.O. G.U. del 28 marzo 1973, n. 80 (concessione di Mincomes numero S/351776/P.G. 8 del 16-7-1955);		
— lana pettinata per essere tinta ai sensi del D.P.R. 23-1-1973, n. 43, articolo 177 lett. a) - S.O. G.U. del 28-3-1973, n. 80 (concessione di Mincomes numero S/351776/P.G. 8 del 16-7-1955);		
3) tessuti:		
— di seta, di fibre continue artificiali e sintetiche e di sete e fibre continue, artificiali e sintetiche (concessione di Mincomes numero 306684/P.G. 17 del 7-5-1953) con esclusione dei tessuti di cui alle voci doganali 55.09 e 56.07;	Mod. A Import sul quale devono essere annotati gli estremi delle relative concessioni di Mincomes e l'indicazione del valore delle merci da lavorare;	Mod. A Esport sul quale devono essere riportati gli estremi delle relative concessioni di Mincomes. Nei casi sottoelencati la emissione del modulo è subordinata alla esibizione di una dichiarazione attestante la congruità del compenso di lavorazione, rilasciata:
— di fibre discontinue artificiali (fiocco), puri o misti (concessione di Mincomes n. 501119/P.G. 17 del 25-1-1954), da sottoporre alle operazioni di perfezionamento ai sensi del D.P.R. 23-1-1973, numero 43, art. 177 lett. a) - S.O. G.U. del 28-3-73, n. 80;		— per i tessuti di cotone o misti con cotone, dall'Associazione Cotoniera italiana; — per i tessuti di lana o di peli fini, dall'Associazione Laniera Italiana;
— di cotone o misti con cotone per essere candeg-		

Merci	Importazioni	Riesportazioni, senza introito di valuta, salvo quello derivante dal compenso pattuito
segue: 3) TESSUTI giati, tinti, mercerizzati, stampati, impermeabilizzati, apparecchiati e per essere sottoposti a tutte le altre operazioni di finitura, quali la marezzatura, goffratura, lucidatura, felpatura, garzatura, trattamento antipiega, ecc., ai sensi del D.P.R. 23-1-73, n. 43, art. 177 lett. a) - S.O. G.U. del 28-3-1973, n. 80 (concessione di Mincomes n. 509528/P. G. del 3 luglio 1954); — di lana o di peli fini, puri o assimilati, o misti di lana e peli fini, o con altre materie tessili, pesanti in greggio fino a gr. 160 per metro quadrato, per essere tinti, stampati e/o confezionati in sciarpe e/o in fazzoletti frangiati e/o orlati (concessione di Mincomes n. S/353822/ P.G. 17 del 17-9-1955); — di cotone o misti con cotone, greggi o imbianchiti, per essere tinti o stampati o lavorati in velluto cords (concessione di Mincomes n. S/540739/P.G. 17 del 16-1-1956);		
4) seta: — seta greggia da trasformare in filati (concessione di Mincomes numero 360242 del 20 giugno 1951); — seta artificiale greggia e fibre sintetiche gregge per essere ritorte e tinte (concessione di Mincomes n. 602110/3397 del 9 febbraio 1952); — filati di seta e di cascami di seta da sottoporre a lavorazioni di purga, tintura e/o carica (concessione di Mincomes n. S/ 554367/P.G. 28 del 5 ottobre 1956);	Mod. A Import sul quale devono essere riportati gli estremi della relativa concessione di Mincomes e l'indicazione del valore delle merci da lavorare;	Mod. A Esport sul quale devono essere riportati gli estremi della relativa concessione di Mincomes.

Merci	Importazioni	Riesportazioni, senza introito di valuta, salvo quello derivante dal compenso pattuito
5) lane estere introdotte nei magazzini vigilati annessi agli stabilimenti di pettinatura (concessione del Ministero delle Finanze, Circ. n. 183 del 13-3-1973, prot. 1311/9/XIV); 6) fiocco e cascami di fibre artificiali introdotte in magazzini doganali vigilati (concessione di Mincomes numero 505061/P.G. 8 del 9 maggio 1954); 7) cascami di lana e pelo di capra introdotti in magazzini doganali vigilati (concessione di Mincomes n. 511925/P.G. 8 del 31-7-1954); 8) fiocco e cascami di fibre sintetiche introdotti in magazzini doganali vigilati (concessione di Mincomes n. S/359603/P.G. 28 del 19 gennaio 1956);	senza formalità valutarie	Mod. A Esport contenente l'indicazione: — della quantità della merce da esportare — dell'importo del compenso di lavorazione — degli estremi della relativa concessione ministeriale e rilasciato, con il visto dell'Associazione Nazionale dell' Industria Laniera Italiana, pevia esibizione dei seguenti documenti: — bolletta doganale attestante la costituzione in deposito della merce introdotta nel magazzino vigilato — contratto e/o copia delle fatture relative al compenso di lavorazione per il quantitativo di merce da esportare, vistati (con timbro e firma) ai fini della congruità del compenso dalla su richiamata Associazione della Industria Laniera — verbale di lavorazione firmato dagli Ispettori doganali, documenti tutti che devono essere invalidati dalla banca con l'annotazione « emesso Mod. A Esport n. .... per kg ... . di prodotto finito e .... (valuta e importo) .... di compenso ».
9) autoveicoli completi: — per essere modificati e/o trasformati nella carrozzeria (concessione di Mincomes n. 320362/P.G. 34 del 18-12-53); — per essere sostituiti nella carrozzeria (concessione di Mincomes n. S/554484/8822 del 6 ottobre 1956); 10) motori, parti staccate ed accessori di autoveicoli destinati alla costruizone , unitamente a materiali nazionali, di autoveicoli a « cassa portante » o « monoscocca » (concessione di Mincomes n. 304216/P.G. 34 del 24-4-1953);	su presentazione in dogana di Mod. A Import, sul quale devono essere annotati gli estremi delle relative concessioni di Mincomes;	Mod. A Esport sul quale devono essere annotati gli estremi delle relative concessioni di Mincomes, previa esibizione di una dichiarazione del Ministero dei Trasporti - Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, attestante la congruità del compenso di lavorazione;

Allegato 10

Mod. OC 460

Ufficio Italiano dei Cambi

SERVIZIO OPERAZIONI IN CAMBI
(31)

NOTIFICA DI AUTORIZZAZIONE

ROMA, ...

Estremi da citare nella corrispondenza relativa all'operazione

RACCOMANDATA

IL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO HA AUTORIZZATO CODESTA SPETT. DITTA AD ACQUISTARE, PRESSO UNA BANCA ABILITATA AL COMMERCIO DEI CAMBI, IL SEGUENTE QUANTITATIVO DI ORO FINO IN LINGOTTI STANDARD

Numero dei lingotti standard	Peso approssimativo in chilogrammi di oro fino

(controllo del quantitativo dei lingotti)

LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE E' VALIDA FINO AL ....

E DEVE ESSERE RESTITUITA A QUESTO UFFICIO ALL'ATTO DEL TOTALE UTILIZZO E COMUNQUE ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE RELATIVE AL SUCCESSIVO TRIMESTRE, TENENDO PRESENTE CHE LA MANCATA RESTITUZIONE PUO' COMPORTARE UN RITARDO NEL RILASCIO DELLE NOTIFICHE DI AUTORIZZAZIONE.

DISTINTI SALUTI.

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

N.B. - Su conformi istruzioni del Ministero del Commercio con l'Estero, si richiama l'attenzione della ditta assegnataria sul fatto che, a norma del Decreto Ministeriale del 23 marzo 1968, l'oro di cui alla presente notifica dovrà essere destinato ad usi industriali.

- Gli estremi della presente autorizzazione dovranno essere riportati, a cura della banca prescelta, sul Mod. A Import nello spazio riservato alle note.

Allegato 11

DICHIARAZIONE DI UTILIZZO DI ASSEGNAZIONE TRIMESTRALE DI ORO

DITTA : ....

	ACQUISTO DI ORO GREGGIO – DICHIARAZIONE DI UTILIZZO

NUMERO NOTIFICA DI AUTORIZZAZIONE		................................/................	
GIACENZA ORO GREGGIO AL ..../........../..........		gr.	(1)
ACQUISTI A VALERE SU AUTORIZZAZIONE		gr.	
ACQUISTI SUL MERCATO INTERNO		gr.	
	TOTALE	gr.	
VENDITE ALL'INTERNO (oro lavorato)		gr	
VENDITE ALL'INTERNO (oro greggio)		gr.	(2)
VENDITE ALL'ESTERO (oro lavorato)		gr.	
	TOTALE	gr.	
GIACENZA ORO GREGGIO AI ..../........../..........		gr.	(1)

.................................., ...
(data)

(timbro e firma della Ditta)

N.B. – (1) – Comprensiva dell'oro greggio dato in conto lavorazione.
– (2) – Come da unita distinta (comprendente nominativo e indirizzo del cessionario con indicazione dei relativi acquisti per complessivi gr.).

Allegato **14**

ELENCO DELLE MERCI PER LE QUALI, QUANDO INTRODOTTE IN MAGAZZINI O DEPOSITI DOGANALI CON VINCOLO ALL'IMPORTAZIONE, PUO' PROCEDERSI ALLO SCARICO VALUTARIO DEI RELATIVI BENESTARE

1) Distillati vari classificabili sotto le voci doganali 22.09-b, 29.04, 29.05, nonchè:
   - — acquavite di vino (distillato di vino, brandy, cognac, armagnac);
   - — acquavite di vinaccia (distillato di vinaccia);
   - — rhum o rum (tafià, distillato o acquavite di canna);
   - — whisky;
   - — acquavite di ciliegia (o Kirsch);
   - — acquavite di pesca, di albicocca, di prugna, di mele o di pere;
   - — vodka;
   - — distillato di ginepro « steinhager »;

   introdotti in magazzini doganali privati e destinati all'importazione.

2) Liquori introdotti in magazzini o depositi doganali con vincolo all'importazione.

3) Alcool, zucchero, esteri o altre materie prime, introdotte in « cantine vigilate » — istituite in punti franchi — per la fabbricazione di prodotti destinati alla rispedizione all'estero o a provviste di bordo.

4) Caffè, tè, mate, pepe e pimenti, vaniglia, cannella e fiori di cinnamomo, garofani, noci moscate, macis, amomi e cardamomi, zafferano, zenzero ed altre spezie e droghe n.n., cacao in grani, bucce e pellicole di cacao, cacao in massa o in pani, cacao infranto o in polvere, introdotti in magazzini doganali privati e destinati all'importazione.

5) Prodotti petroliferi, destinati all'importazione o all'imbarco per provviste di bordo su natanti nazionali compresi motopescherecci e introdotti in depositi doganali.

6) Benzolo, toluolo, monostirolo, alcool butilico, tetramero di propilene, alcool isodecilico, alcool isottilico, alcool due-etilesilico, etilbenzolo, xilolo, eptano, nonchè « Kerofluid », « Antifreeze », « Sultex », « Cooltex », « Crater », destinati all'importazione e introdotti in depositi doganali.

7) Merci destinate a provviste di bordo e introdotte in magazzini doganali posti nei punti franchi e nei depositi franchi.

8) Pesce fresco o conservato introdotto in magazzini frigoriferi per la conservazione retti a regime di deposito doganale privato.

Circolare n. 2/1 — 131 c. d. — in vigore dal 1° gennaio 1982

(828)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(3651029/11) Roma, 1982 - Ist. Poligr. e Zecca dello Stato - S. (c.m. 411200820700)

L. 1.800